



# LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

agosto 2018 ■ 136




# La giustizia italiana va verso il digitale.



Pronti per la  
**FATTURA  
ELETTRONICA**



## Aiutiamo gli studi legali ad arrivarci prima e meglio.



**sistemiamo l'Italia®**

[www.sistemiamolitalia.it](http://www.sistemiamolitalia.it)  
[www.sistemi.com](http://www.sistemi.com)

Con il Processo Civile Telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione del sistema. Per aiutare gli Studi Legali ad affrontare questo e i futuri passi che la categoria dovrà fare sul fronte del digitale, Sistemi ha creato una soluzione software facile da adottare e semplice da gestire e aggiornare. Per partire con il passo giusto, scegliete STUDIO®.

**STUDIO®** è il gestionale degli Studi Legali con tutte le funzionalità organizzative per una più efficace ed efficiente gestione dello studio: gestione della pratica, calendario di studio e calendario della pratica, gestione dei documenti, conservazione dei documenti informatici prodotti dall'Avvocato, analisi dati su Excel e tutte le integrazioni e gli automatismi per la corretta gestione del PCT e delle fatture elettroniche.

Metteteci alla prova, chiamateci e troveremo la soluzione più adatta a voi.  
Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia.



**KERNEL Sistemi Informatici S.r.l.**  
C.so Inghilterra, 17 BIS - 10138 TORINO - Tel. 011.4120710  
[www.kernelsistemi.it](http://www.kernelsistemi.it) - [info@kernelsistemi.it](mailto:info@kernelsistemi.it)



**DIRETTORE RESPONSABILE**  
**Michela MALERBA**

**COMITATO DI REDAZIONE**

APPENDINO Elena  
BATTISTELLA Luca  
BELLINI Anna Maria  
CARDONA Maurizio  
CHIADÒ Matilde  
CHIVINO Stefania  
CORBO Giuseppe  
FANTINI Silvana  
LODIGIANI Emilia  
MONTICONE Sergio  
MOSSO Davide  
PAVARINI Paolo  
PICCINNI Irene  
ROMAGNOLO Patrizia  
SOLDANO Alessio Michele  
VERCELLI Alberto  
VERCELLONE Sarah



# LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

N. 136, AGOSTO 2018

**Editoriale**

4. Discorso per la Cerimonia delle Medaglie - 16 luglio *di Michela MALERBA*

**Dalla Presidente**

8. Il Presidio Legalità *di Michela MALERBA, Mario NAPOLI*

**Dal Consiglio**

10. La Cerimonia delle Medaglie *di Matilde CHIADÒ*

**Dal Comitato Pari Opportunità**

13. Le Giornate Romane per le Pari Opportunità *di Cesarina MANASSERO - Franca MINA*

**Dai Colleghi**

17. Autodifesa e Processo Penale *di Alessio SOLDANO*  
20. Avvocati: c'era una volta l'avvocato con la toga, ora amministra i condomini *di Luca BATTISTELLA*  
23. Torino Crime... *di Andrea LIGUORI*  
26. Le Linee guida tra medici pazienti e diritto: alcune osservazioni *di Nicola ENRICHENS*  
30. Cassa integrazione Fiat e metamorfosi della Torino industriale *di Francesco CATERINA*  
32. Ai giovani Colleghi *di Franzo GRANDE STEVENS*

**Dai Altri Fori**

34. Le vignette di Borlotto *di Carmine AMBROSIO*

**Dalla Professione**

**NON DIRMI DEGLI ARCHI DIMMI DELLE GALERE**

35. La pena certa e il collasso delle regole civili *di Alessandro MARGARA*  
37. "Carceri c'è una riforma da salvare" *di Angelo PICARIELLO*  
39. "Sulle pene alternative zero automatismi" *di Riccardo POLIDORO*

**Recensioni**

40. COMPULSION di Levin Meyer *di Alberto VERCELLI*

**Ricordi**

42. Gianluigi MATTA *di Narciso DIRINDIN*

Registrato al n. 2759 del Tribunale  
di Torino in data 9 giugno 1983

GRAFICA E DESIGN

www.sgi.to.it

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI PUBBLICITÀ

SGI srl

Torino, Via Pomaro, 3 - tel. 011 359908

STAMPA

LA TERRA PROMESSA ONLUS  
Novara

— In copertina foto di Carlo Alberto Zabert  
e all'interno alcune foto di Zabert



# Discorso per la Cerimonia delle Medaglie - 16 luglio

di Michela MALERBA

Cari festeggiati  
Autorità  
Magistrati  
Cari colleghi

Ogni inizio estate, ci troviamo nell'aula dedicata al Presidente Fulvio Croce, del nostro Palazzo di giustizia, per festeggiare gli Avvocati che esercitano la professione da più di mezzo secolo conservando la passione per la difesa degli ideali e dei valori sociali ed umani. Con loro festeggiamo i migliori giovani che si affacciano alla professione, a testimonianza di una tradizione che si rinnova.

Con questa cerimonia che si svolge alla presenza di Autorità civili e militari, a conferma dell'impegno profuso dall'Avvocatura torinese per la collettività, si premia la continuità della professione, l'eccellenza, la qualità, l'attività professionale svolta con grande ed encomiabile passione, nel rispetto dei nostri doveri e per la tutela degli altrui diritti.

Oggi l'Avvocatura torinese si stringe ai suoi maestri, a coloro che ci tramandano il loro sapere giuridico, arricchito dalle fondamentali passioni ed esperienze umane.

Nella vita i maestri sono preziosi.

Il bellissimo quadro di Salvador Dalí, che si intitola *Port Ligat*, rappresenta un mare livido con un approdo di roccia in cima al quale si erge una figura misteriosa che aspetta, un maestro sulla sponda.

Solo dall'alto, distaccandosi dalle umane vicissitudini, si può vedere lontano.

I maestri Avvocati che oggi festeggiamo, lo sanno perché sono stati loro che ci hanno fatto crescere, che hanno previsto il possibile accadere processuale ed i molteplici scenari giudiziari, con un intuito che solo una lunga esperienza ha potuto forgiare, ci hanno donato il loro sapere, la loro esperienza, la loro saggezza e finanche la loro vitale passione: perché, quella dell'Avvocato è una professione che è compagna per la vita. L'Avvocatura torinese ringrazia questi colleghi per ciò che rappresentano e li indica a modello per le generazioni future esortando queste ultime a seguirne orme e stile di vita.

Mi sono a lungo interrogata, preparandomi a questa nostra giornata, sul senso di questa cerimonia e in particolare, mi sono chiesta se, i valori che oggi celebriamo, siano ancora attuali.

Mi sono chiesta quale forza propulsiva ed educativa abbia riproporre stili di vita del passato nell'odierno contesto sociale politico, molto individualista.

Quale senso possa avere portare ad esempio la vita di Avvocati che hanno 70, 60 e 50 anni di lavoro alle spalle e se richiamare i valori di cui sono portatori sia necessario o risponda alla logica della liturgia.

La risposta è ineludibile per chi guida e amministra un Ordine: come preservare innovando, come affrontare le trasformazioni, senza esserne travolti.

Uno dei più noti teorici del futuro dell'Avvocatura, Richard Susskind, ha affermato che i mestieri più resistenti ai cambiamenti sono quello del sacerdote e dell'Avvocato.

Non so se abbia ragione, neppure con riguardo ai sacerdoti; certamente la nostra professione ha subito enormi stravolgimenti - lo possono testimoniare gli amici e le amiche che oggi premiamo - ma non possiamo non constatare che l'Avvocato "avversariale" il "principe del foro" non sono più figure attuali.

Alle tradizionali competenze se ne devono aggiungere altre, in materia informatica, gestionale ed una elevata specializzazione.

Soprattutto, la quotidiana attività ci impone un costante confronto con altre professionalità.



Negli ultimi anni l'Avvocato si è trovato a dover affrontare una doppia sfida da un lato l'emergere di reti di servizi professionali e start Up di servizi legali con la pretesa, anche volgarmente pubblicizzata, di offrire una consulenza low cost financo nelle sale di attesa degli ospedali.

Dall'altro l'affermazione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale.

Tutto questo parrebbe aver smentito chi teorizzava che il mondo legale non sarebbe cambiato!

Sempre più la tecnologia diventerà centrale nella vita degli studi legali e l'Avvocato sarà "contaminato" anche da altre figure professionali.

Peraltro, la stessa Magistratura, anch'essa chiamata a rivendicare il proprio ruolo, rischia di essere sostituita da Tribunali on-line.

Parlare oggi, com'è doveroso, del futuro, non è teorizzare cambiamenti che avverranno tra venti/trent'anni ma governare i cambiamenti che in pochi anni muteranno ancora la nostra professione rischiando di farle perdere la sua profonda identità il suo essere libera e indipendente.

È uno scenario non tranquillizzante ma, al contempo, è anche una straordinaria sfida che potremo governare soltanto se sapremo tornare alle nostre radici e ribadire i valori perenni dell'Avvocatura, l'essenza della nostra professione, valori che connotano il nostro agire quotidiano, che non sono né vecchi, né giovani, né desueti, né alla moda, semplicemente sono e se non fossero, non si potrebbe più parlare di Avvocatura. L'essenza della nostra professione è già contenuta nella formula del giuramento, ora impegno solenne ed è, oggi più che mai, il dovere di rispettare le leggi.

Nel dialogo tra Socrate e Critone, il primo spiega cosa direbbero le leggi se non venissero rispettate, direbbero: "... noi ti abbiamo allevato e cresciuto noi ti abbiamo educato, e abbiamo riconosciuto e riconosciamo i diritti di tutti e, nel nostro nome, tu hai esercitato le virtù e ora tu vorresti violare i patti e gli accordi".

Queste parole esprimono con esemplare chiarezza quello che è il nostro primo dovere, e cioè il dovere di rispettare le leggi nello svolgimento dell'attività professionale.

Nel nostro giuramento poi è anche richiamato il principio di fedeltà al cliente e questo è il secondo cardine, precetto della nostra professione.

Quando non otteniamo il provvedimento richiesto, quando le difficoltà sono grandi, spesso ci chiediamo se abbiamo fatto per il nostro cliente le scelte giuste, se abbiamo fatto abbastanza, se siamo riusciti a fare, fino in fondo, la nostra parte.

Il dubbio, appartiene alla nostra professione, ed è forse la prima cosa che si impara, nel dubbio risiede la nostra libertà, dolorosa qualche volta, ma sinonimo di indipendenza.

Questi principi, caratterizzanti la professione, non cambieranno, potranno cambiare gli strumenti con cui verranno tutelati i diritti, gli strumenti con cui svolgeremo la nostra professione.

Non cambierà ciò a cui siamo chiamati: non cambierà la domanda, non cambierà la risposta, anche se tutt'intorno è già cambiato lo scenario, il percorso.

Tutto ciò ancor più in un contesto in cui i diritti non tanto devono essere fondati ma protetti e garantiti.

Quale, dunque, la risposta agli interrogativi iniziali?

La risposta non può che essere unica e univoca.

Tutti noi siamo diventati quelli che siamo e abbiamo conservato la nostra identità e tradizione grazie a principi e valori di cui si sono fatti portatori gli Avvocati che ci hanno preceduto e che oggi festeggiamo.

I colleghi premiati con il loro esempio, anche per come hanno affrontato momenti difficili, ci hanno insegnato a perseverare nella tutela dei valori di cui siamo garanti, e nella incondizionata tutela dei diritti, dei quali dobbiamo essere sempre il punto di riferimento, con l'orgoglio di chi ha costruito, con onestà e giustizia, un pezzo della storia, e della storia del nostro Foro.

Sono Avvocati che non solo hanno inciso con la penna e con le parole delle loro arringhe ma hanno tracciato trincee per la difesa dei diritti.

Le trincee di chi non si compromette mai, che non compromette la posizione del suo assistito per insipienza, spregiudicatezza o mancanza di professionalità.

Le trincee di chi non giudica se non se stesso e con il massimo del rigore.

Questi valori non appartengono al passato: sono le nostre radici, sono senza tempo, sono di ieri, sono di oggi e saranno di domani perché dovranno essere riaffermati con forza da ciascuno di noi.

Non ci perderemo e non ci confonderemo tra le tante professioni e professionalità che, senza storia e senza radici, si affacciano a questo mondo sempre più spersonalizzato e virtuale mossi da fini utilitaristici e materiali.

Non ci perderemo e non ci confonderemo svilendo il nostro ruolo, il nostro sapere, la nostra indipendenza.

Gli Avvocati sono chiamati a percepire le trasformazioni sociali in atto individuandone, in anticipo, i guasti e le carenze: al ruolo individuale di ciascuno di noi, nel quotidiano svolgimento della professione, si affianca una funzione sociale, attraverso la tutela del singolo si realizza la tutela dei valori di una comunità ed, in alcuni casi, si contribuisce alla creazione di nuovi diritti.

Da ciò dipende che, nel nostro agire, dobbiamo essere garanti dei valori del vivere insieme, in una visione prospettica, facendo tesoro dell'esperienza del passato e sapendo esprimere, nei modi e nelle forme consentiti dalla nostra funzione, il fermo dissenso quando il diritto viene violato, perché chi tace è complice.

Nell'attuale momento storico, dobbiamo saper usare, al nostro interno, l'arma del confronto per portare, all'esterno, posizioni di garanzia condivise.



Le generazioni future devono, in questo solco, sapere aggiungere qualcosa che le caratterizzi, che delinea l'appartenenza alla nostra professione, pur esprimendo un proprio patrimonio culturale e caratteriale, anche con modelli innovativi.

Non devono però perdere il coraggio di difendere quei valori, affermati dalle generazioni precedenti, perché nulla è conquistato una volta per sempre.

Questa è la nostra sfida: coniugare passato e futuro per proporre, nel solco dei valori, che sono la nostra tradizione, un'Avvocatura che sappia cogliere le nuove istanze della società civile e che sia sempre elemento di raccordo tra cittadino e giustizia nel rispetto della legge e della legalità.

Troppe volte alcuni dimenticano che l'Avvocato non è un venditore di merce, non è un fornitore di servizi che adotta la propria strategia commerciale per massimizzare il suo guadagno.

Troppe volte dimentichiamo che l'Avvocato non risponde mai solo a se stesso, che la vergogna per un avvocato incapace o peggio truffatore, è una vergogna collettiva, che getta onta sull'intera classe forense e mina profondamente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Oggi essere Avvocato e non fare l'Avvocato, citando un maestro del nostro foro, significa agire nell'assoluta convinzione che la garanzia di libertà per tutti, cittadini e cittadine, Magistrati, Avvocati risiede nel rigoroso rispetto delle regole giuridiche e deontologiche.

Il rispetto delle norme salva dall'abuso, dal compromesso, dal ricatto, dal piegare la schiena.

Ma le norme si rispettano se si conoscono e l'ignoranza delle norme giuridiche e deontologiche rende il professionista, Magistrato o Avvocato che sia, debole ed a volte arrogante.



La moderazione, il rispetto delle tesi altrui impedirà al nostro agire di affermare a tutti i costi la nostra personalità o quella dei nostri assistiti o la tutela di irragionevoli pretese di questi ultimi, ma renderà il nostro contributo alla giustizia, nel rispetto dei ruoli, per la tutela dei diritti.

Ai giovani colleghi e alle giovani colleghe ricordo che l'Avvocato non deve ricercare il consenso di una società ma riottenere una fiducia vera.

Non tradite mai la fiducia, non tradite la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità, non tradite la fiducia nel vostro ruolo, non tradite la fiducia nella giustizia e quella di tutti coloro che ancora ci credono: non abdicare mai ai nostri valori. Seguire l'insegnamento dei Colleghi, che oggi festeggiamo e ringraziamo, che hanno agito cercando di affermare il primato del diritto e la fede nella giustizia, è il nostro proposito.

L'Ordine degli Avvocati di Torino, con profonda ammirazione vi stringe tutti in un abbraccio forte e grato.

Grazie.



# Il Presidio Legalità

## UN MOMENTO IMPORTANTE DI INDIPENDENTE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

di Michela MALERBA, Mario NAPOLI

L'Ordine degli Avvocati di Torino è sempre stato disponibile ad ogni forma di collaborazione con le istituzioni cittadine: così, naturalmente, con gli altri ordini professionali (in forma permanente nella Consulta delle Professioni), ma anche in tante altre occasioni e con altre istituzioni, con gli Uffici Giudiziari (il Tavolo Giustizia Torino è portato ad esempio in tutt'Italia di una condivisa gestione delle problematiche legate all'amministrazione della giustizia), con il mondo bancario e della finanza (i confronti in seno a Torino Finanza sono sempre stati forieri di utili iniziative), con la Camera di Commercio (da anni l'esperienza della Camera Arbitrale del Piemonte è ormai condivisa con tutti gli ordini distrettuali dell'avvocatura, dei notai e dei commercialisti) con l'Università (basti citare il corso di deontologia che è stato attivato presso la nostra Accademia dal dipartimento di Scienze Giuridiche grazie al contributo del mondo professionale), solo per citare le più recenti occasioni di lavoro insieme.

La collaborazione istituzionale è una ricchezza ed una caratteristica straordinaria del nostro territorio del tutto sconosciuta (quando non vituperata) in tanta parte del nostro Paese: così come l'idea di fondo nel campo della amministrazione della giustizia nasce dalla condivisa considerazione che essa non appartenga alla Magistratura o all'Avvocatura, ma a tutti i cittadini (ed ad essi tutte le professionalità coinvolte debbano render conto del buono o cattivo funzionamento del servizio reso), anche in tanti altri momenti dell'organizzazione sociale domina l'idea che nessuno possa "chiamarsi fuori", disinteressarsi delle loro sorti, rivendicare una estraneità alle problematiche esistenti. Il funzionamento della complessiva macchina sociale giova a tutte le categorie professionali in forma quasi indipendente ed egualitaria: una giustizia ben amministrata attira investimenti nella regione del relativo foro, un'università o un politecnico efficienti portano nuovi studenti, nuovi corsi, docenti, nuove idee e iniziative culturali. Vedere le istituzioni affrontare insieme i possibili problemi rappresenta un marchio di qualità del nostro territorio ed è spesso riconosciuto come un fiore all'occhiello della nostra città a dispetto di una certa chiusura e riservatezza che spesso si attribuisce ai suoi abitanti.

Anche il rapporto del Comune e degli enti locali con la Magistratura e con il nostro Ordine è storia vecchia di tanti anni. Soltanto motivi di crescita numerica ha interrotto la consuetudine che il nostro più importante momento ordinistico, la festa delle medaglie, si tenesse nella Sala rossa del Consiglio Comunale; ma ancora oggi l'Ordine è impegnato nelle biblioteche comunali, la nostra Fondazione ha ospitato Artissima ed è stata un momento di Biennale Democrazia, l'Associazione Giustizia Torino vede la nostra collaborazione con la Città con gli Uffici Giudiziari, con il mondo bancario e camerale per l'organizzazione del Palazzo di Giustizia, e così via.

Quando la Sindaca ha ritenuto di istituire un momento istituzionale di presidio della legalità e della trasparenza amministrativa ha giustamente fatto riferimento al dott. Arturo Soprano, presidente uscente della nostra Corte di Appello e quest'ultimo ha voluto accanto a sé l'Avvocatura, con cui aveva lavorato tanti anni, nelle persone della presidente in carica dell'Ordine e del presidente uscente. Non è stata soltanto una scelta di apprezzato consueto garbo da parte del dott. Soprano, è stata una fortissima indicazione del ruolo puramente istituzionale che il Presidio Legalità avrebbe assunto, della sua indipendenza dalle vicende politiche comunali, della condivisa valorizzazione dell'essenziale ruolo che anche la nostra professione svolgeva e svolge per un operare corretto e trasparente dell'amministrazione, a qualunque maggioranza essa faccia, di tempo in tempo, riferimento: con tali premesse abbiamo accettato subito e di buon grado l'invito, l'Avvocatura non poteva mancare a questo appuntamento importante di collaborazione istituzionale.

Quel che il Presidio legalità potrà fare (si tratta, pur sempre, di un organismo consultivo, senza poteri di leg-

ge, paragonato dai media, senza alcun fondamento, all'autorità di anticorruzione lo diranno i prossimi mesi: l'impressione del primo momento non ci esonera dal registrare come la sua istituzione (e, forse, anche la sua composizione mista Magistratura/Avvocatura) sia stata salutata con grande favore da alcuni uffici dell'Amministrazione (è già in corso l'organizzazione di un importante ed articolato momento formativo interno, fino a ieri commissionato a società di consulenza ed oggi assunto in prima persona dalle istituzioni) e da profonda diffidenza ed avversità, certo non meno significative, da altri.

A noi, chiamati a questo nuovo momento di collaborazione per rivendicare il valore del lavoro istituzionale e della indipendenza dal potere politico ritornano alla mente i bei versi del poeta inglese cinquecentesco Donne (non a caso era anche giurista): "Nessun uomo è un'isola, completo in se stesso, ogni uomo è una parte della Terra... E perciò non chiederti per chi suoni la campana, suona per te". Questa è stata la convinzione che ha portato il nostro Ordine nella sua lunga storia ad essere sempre presente ai richiami istituzionali, anche quando essi potevano essere davvero scomodi (solo il sacrificio di Croce, il lavorare insieme dell'Ordine con il Presidente Barbaro, il Sindaco Novelli, con Adelaide Aglietta ha permesso di uscire da anni davvero bui, tutti insieme seppur a caro prezzo): questa storia passata, questa radicata tradizione del nostro Ordine non poteva vederci rifiutare l'invito del Presidente Soprano.

*\_ Olanda - 2006*





# La Cerimonia delle Medaglie

di Matilde CHIADÒ

Cari Colleghi,  
Amici e Lettori,

**E**ccomi nuovamente a riferire circa l'annuale appuntamento del nostro Ordine per la Cerimonia delle Medaglie sì da condividere, con chi non ha potuto prenderne parte, l'emozione dei colleghi che hanno maturato i settanta, sessanta e cinquanta anni di professione e dei giovani neo Avvocati, i migliori della passata sessione di esami. Come di consueto alla partecipazione numerosa della Avvocatura, locale e non, ed alla rappresentanza delle autorità civili e militari si è aggiunta quella delle personalità del mondo giudiziario torinese (il Presidente della Corte d'Appello - dott. E. Barelli Innocenti -, il Presidente del Tribunale - dott. M. Terzi -, il Procuratore Generale - dott. F. M. Saluzzo - ed il Procuratore della Repubblica - dott. A. Spataro -) a riprova della vicinanza, in rapporto di stima e rispetto, dei due ruoli.

Ma il riconoscimento tributato ai festeggiati ha assunto ancor maggior rilevanza per la partecipazione della più alta rappresentanza dell'Avvocatura nazionale con i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense nella persona del Presidente Andrea Mascherin e del Consigliere Enrico Merli. Faccio mie - non potendo meglio esprimermi - le parole della nostra Presidente, Michela Malerba, già riportate nel discorso delle scorse pagine: *"Oggi l'Avvocatura torinese si stringe ai suoi maestri, a coloro che ci tramandano il loro sapere giuridico, arricchito dalle fondamentali passioni ed esperienze umane. Nella vita i maestri sono preziosi"; con l'immagine evocativa "il bellissimo quadro di Salvador Dali, che si intitola Port Ligat, rappresenta un mare livido con un approdo di roccia in cima al quale si erge una figura misteriosa che aspetta, un maestro sulla sponda" ha sottolineato che "i maestri Avvocati che oggi festeggiamo, lo sanno perché sono stati loro che ci hanno fatto crescere, che hanno previsto il possibile accadere processuale ed i molteplici scenari giudiziari, con*



*un intuito che solo una lunga esperienza ha potuto forgiare, ci hanno donato il loro sapere, la loro esperienza, la loro saggezza e finanche la loro vitale passione: perché, quella dell'avvocato è una professione che è compagna per la vita".*

Ed i colleghi premiati per i cinquant'anni (Bianchi Rosalba, Console Romano, Ferreri Vittorio, Fiore Antonio, Gigliotti Pier Franco, Iafisco Vincenzo, Lageard Giovanni, Mignano Occhipinti Dora, Reineri Pier Costanzo, Righetti Moretti Rafaella, Soave Floriano, Speranza Elena, Tizzani Giuseppe, Vigno Piergiovanni) ed i sessant'anni (Giuliani Balestrino Ubaldo, Mingrino Francesco Paolo, Pernice Italo, Tardy Marcello) e, ancor di più, i settant'anni (Ferreri Paolo Emilio) sono gli esempi di professionalità e dignità a cui hanno guardato, imparando, generazioni di Avvocati ed a cui ancora oggi tutti guardiamo.

Come non soffermarsi, ammirati (e forse anche un po'... invidiosi), sulla lunga e prestigiosa carriera (a quota 70!) dell'Avvocato Paolo Emilio Ferreri di cui il Presidente del CNF Mascherin ha ricordato gli infiniti incarichi ricoperti e la nostra Presidente gli apporti instancabili (per noi che li chiediamo e per lui che sempre li offre!) alle iniziative del nostro Foro, ancora oggi componente del CdA dell'Associazione Fulvio Croce onlus. In calce al presente contributo riportiamo la di lui cortese ed accorata lettera di ringraziamento.

Uno spazio particolare voglio riservare, mi si consenta, all'Avvocato Marcello Tardy che con la sua preparazione, competenza, saggezza, onestà ed eleganza è sempre stato un faro a cui rivolgersi nei momenti di dubbio, maestro di eloquenza che non ci si stanca mai di ascoltare e amico sempre aperto al sostegno dei più inesperti.

Dalla celebrazione di carriere consolidate si è passati quindi ad accogliere, con un affettuoso e speranzoso benvenuto, l'ultima generazione entrata nel nostro mondo: in loro rappresentanza sono stati premiati (vestendoli della toga) i cinque che si sono maggiormente distinti nelle prove dell'esame di ammissione: Bosso Ludovico, Pavia Elisa, Boraso Samuel, Canale Elena ed Arbezano Alessandra.

A loro si è rivolta la Presidente con il monito verso la dura prova che li aspetta: *"l'avvocato non deve ri-*

*cercare il consenso di una società ma riottenerne una fiducia vera".*

E, infine, l'Ordine degli Avvocati di Torino ha stretto tutti in un abbraccio forte e grato per tutto ciò che hanno fatto e che faranno.



*Anche in questa occasione la Redazione ringrazia il Sig. Girolamo Cassarà che ha messo a disposizione il servizio fotografico realizzato all'evento.*



*Dal premiato decano Paolo Emilio Ferreri è giunta alla nostra Presidente il seguente ringraziamento:*

“Cara e gentile Presidente,  
il Tuo intervento prezioso ed indispensabile ha trasformato una obbligatoria funzione in una festa felice (soprattutto per me) in un gioioso incontro con i miei (anzi “nostri”) colleghi.  
Sentivo, nell’apprendere la nota notizia anagrafica che mi concerneva, la mancanza di quella partecipazione dei convenuti ad un evento per loro, in fondo, marginale. Quale

sorpresa mi hai donato, non tanto con l’onoraria medaglia, quanto nel creare un ambiente che coinvolgeva tutti i presenti!

So bene (e voglio che così sia) la totale adesione alle Tue iniziative quale nostro Presidente, ma quando hai letto della vita mia, professionale, mi hai attribuito meriti che non mi spettano. L’applauso, che ne è seguito e che è stato il momento più bello della mia vita trascorsa, vuole essere, per me, testimonianza della stima e simpatia che speravo di aver meritato nel corso, anche troppo lungo, dell’esercizio professionale, perché la stima e la simpatia sono stati gli obbiettivi del mio operare e, grazie a Te e alla Tua chiamata, posso ora illudermi di averli raggiunti.

Ti sei addossata con la presidenza un compito difficile: il popolo degli attuali avvocati non è certo disciplinato (quasi militarmente) da Fiasconaro, di cui ben pochi, viventi, possono avere ricordo. I tempi sono mutati: è vero, ma il lassismo, se non è frenato, potrebbe indirizzarsi verso la giustizia sotto il baobab. Spetta agli avvocati fiancheggiare i magistrati nel loro difficile compito di rendere giustizia: il comportamento di coloro che hanno accesso alle aule giudiziarie deve essere dignitoso, come si conviene all’ambiente dove si amministra Giustizia.

Anche in questo senso sarai chiamata a intervenire e, se lo farai, avrai dai Tuoi associati quel consenso che meriti: oggi lo so.

Affettuosamente Ti ringrazio, Paolo Emilio Ferreri”

Torino, 19 luglio 2018  
Avv. Paolo Emilio Ferreri  
Cara e gentile Presidente,  
Il tuo intervento prezioso ed indispensabile  
ha trasformato una obbligatoria funzione in una festa  
felice (soprattutto per me) e in un gioioso incontro con  
i miei (anzi “nostri”) colleghi.  
Sentivo, nell’apprendere la nota notizia anagrafica che mi concerneva,  
la mancanza di quella partecipazione dei convenuti ad un  
evento per loro, in fondo, marginale - Quale sorpresa mi  
ha donato, non tanto con l’onoraria medaglia, quanto nel



# Le Giornate Romane per le Pari Opportunità

## RIFLESSIONI E PROPOSTE

di Cesarina MANASSERO - Franca MINA

**I**l Consiglio Nazionale Forense ha incontrato la RETE dei CPO nelle giornate del 4 e 5 maggio 2018, dando luogo a due giornate di studio che si sono tenute presso la Pontificia Università della Santa Croce ed hanno raccolto una numerosa partecipazione da parte di tanti componenti dei vari Comitati Pari Opportunità e/o Commissioni d'Italia.

La prima giornata ha toccato i temi più prettamente organizzativi volti alla crescita dell'attività dei CPO, attraverso il perfezionamento dei rapporti con i Coa ed il rafforzamento della Rete, successivamente i lavori sono proseguiti sul tema della parità di genere e della persistenza del fenomeno della violenza sulle donne, con la partecipazione di numerose giuriste provenienti da diversi paesi mediterranei.

Molti Delegati/e erano Consiglieri/e dell'Ordine e questo ha particolarmente favorito la dialettica su alcuni nodi relativi ai rapporti non sempre paritari tra CPO e COA.

La sessione mattutina del 4 maggio, dal titolo "Autonomia, organizzazione, discriminazioni e violenza di genere, buone prassi, fare rete" è stata il momento più sentito e più partecipato di queste due giornate di studio.

La Commissione Pari Opportunità presso il CNF, ora coordinata dall'Avv. Maria Masi, si è posta come obiettivo quello di fare una sorta di mappatura sull'intero territorio nazionale relativamente alle problematiche gestionali, che i nuovi CPO hanno dovuto affrontare e su come tali ostacoli siano stati superati con il sostegno o con l'opposizione dei COA.

Sono stati inviati 111 questionari a tutti i CPO/Commissioni Pari Opportunità, ma soltanto 54 di questi/e hanno inviato la risposta.

Il questionario prevedeva le seguenti domande: il CPO ha uno spazio dedicato alla sua attività e/o riunioni? Dispone di autonomia gestionale ed economica? È prevista una posta specifica di bilancio per il CPO? Le domande proseguivano poi con l'intento di esplorare se il CPO fosse composto soltanto da componenti elettive o da "cooptati", se fosse stato rispettato ed applicato il regolamento elettorale e se fosse stato adottato un regolamento di funzionamento.

La raccolta dei dati relativi ai questionari inviati ha permesso di osservare quanto segue.

Numerosi CPO sono ancora esistenti sotto forma di Commissioni e, come tali, sono formati da componenti che entrano per cooptazione, nell'assoluta violazione della legge professionale, che ha invece previsto l'elezione dei componenti del CPO. Persino i CPO sono spesso formati da membri cooptati e non eletti.

Dalla Commissione P.O. del CNF nascerà, dunque, a breve un richiamo per costituire un Tavolo di lavoro a livello nazionale, al fine di stendere un documento comune, di monito per quegli Ordini, dove il CPO non solo non esiste, ma non è stato debitamente eletto, nel rispetto delle leggi vigenti.

In merito agli spazi, la maggior parte dei CPO non ha spazi autonomi, ma li condivide con i COA.

Sotto il profilo dell'autonomia gestionale, vi sono ancora alcune difficoltà, dovute al fatto che pochi CPO hanno ricevuto stanziamenti di denaro consoni all'attività che il CPO deve svolgere. Ciò ha comportato l'inattività di numerosi CPO, i quali si trovano a dover agire senza mezzi economici a cui fare riferimento.

Soltanto il 32% dei CPO, infatti, gode di completa autonomia gestionale e, questo comporta una sorta di suditanza tra CPO e COA. Per il futuro, è stato auspicato un ruolo maggiormente autonomo e paritario dei CPO rispetto ai COA.

Vi sono, infatti, molti COA (42.6%) che non hanno neppure previsto una posta di bilancio per il CPO. Si distin-

gue, invece, il COA di Cagliari, che ha previsto che il 3% degli incassi derivanti dalla quote di iscrizione all'Albo vengano destinati al CPO. Si tratta di un unicum in Italia e si spera che anche altri COA prendano a modello questa delibera assunta dal COA di Cagliari. Il CPO di Cagliari ha pertanto completa autonomia gestionale ed economica, avendo altresì un conto corrente dedicato al CPO.

Da parte della Commissione P.O. del CNF è stato lanciato un appello, affinché nei vari Distretti vengano costruite delle Reti tra i CPO del Distretto stesso.

Soltanto attraverso un lavoro di Rete, si riescono a sviluppare progetti volti ad instaurare buone prassi e a siglare Protocolli a tutela della maternità/paternità e di una più effettiva eguaglianza di genere.

Il CPO di Torino si sta, dunque, adoperando per la costituzione della Rete piemontese dei CPO, essendo ormai stati superati i primi ostacoli di funzionamento, relativi al reperimento della sede, ovvero di spazi per il CPO, alla richiesta di uno stanziamento specifico di denaro da parte del COA. La comunicazione tra i vari CPO avverrà mediante il link che è stato appositamente creato per il CPO di Torino sulla pagina del Consiglio dell'Ordine. La Rete si doterà di un proprio regolamento di funzionamento e si cercherà di costruire eventi e percorsi formativi comuni sui temi della discriminazione e del contrasto alla violenza di genere.

L'attività dei CPO è, indubbiamente, funzionale alla crescita democratica della società attraverso la promozione della soggettività femminile, sia valorizzando la professionalità delle avvocate, i cui risultati economici rimangono ancora inferiori a quelli conseguiti dai colleghi maschi che mettendo a disposizione delle altre donne l'esperienza acquisita sul campo dalle avvocate impegnate nella difesa delle donne, nella consapevolezza che la vocazione dell'avvocatura è quella di far emergere e sostenere i diritti dei più deboli.

Le giornate romane non potevano, quindi, omettere di dedicare uno spazio di rilievo al tema della violenza di genere, che si pone, notoriamente come un freno allo sviluppo democratico della società e una grave violazione dei diritti umani delle donne. Tale argomento ha occupato un intero pomeriggio dedicato alle relazioni di giuriste straniere e la mattina successiva in cui sono stati conclusi i lavori nell'ambito di una tavola rotonda di riflessione e di proposte per il superamento delle criticità che ancora nel nostro paese rallentano la prevenzione e la repressione della violenza di genere.

Tutte d'accordo, le relatrici nel asserire che il fenomeno della violenza di genere ha natura strutturale e che si annida nello squilibrio delle relazioni tra i sessi e colpisce le donne in quanto donne essendo espressione del desiderio di controllo dell'uomo nei confronti delle donne.

Riscrivere la grammatica della relazione tra i sessi è un processo che comporta una riforma sociale che passa attraverso la diffusione della cultura della parità.

*\_Cap Taillat  
inverno*



Un ruolo chiave nella repressione della violenza di genere è svolto dall'azione giudiziaria e della sanzione penale, la cui efficacia di prevenzione speciale è stata ribadita dalla stessa Convenzione di Istanbul.

Le relatrici del Marocco, Tunisia e Spagna hanno illustrato le peculiarità degli istituti di repressione penale dei rispettivi ordinamenti e le criticità che i rispettivi sistemi giuridici denotano nell'affrontare un fenomeno imponente come la violenza di genere, a lungo misconosciuto. Singolare l'esperienza della Spagna che volendo stigmatizzare la valenza fomicida della violenza domestica ha ideato uno schema sanzionatorio che punisce più gravemente il reato commesso dal partner di sesso maschile, rispetto alla pena comminata per lo stesso reato a carico di un soggetto di sesso femminile.

La particolare connotazione della violenza domestica che sfrutta lo stereotipo vetero - patriarcale della superiorità maschile, unitamente al fatto che il suo atavico misconoscimento non risulta affatto debellato, rendono più problematica la tutela giudiziaria delle donne a fronte delle note criticità della nostra giustizia rispetto alle istanze delle vittime di reato ed all'attuazione del relativo standard europeo.

È stato autorevolmente ribadito da più di una relatrice delle nostre giornate romane, che il senso di impunità dell'uomo violento, ove l'azione giudiziaria non sia tempestiva, alimenta nella donna - vittima la percezione della propria inferiorità, che traducendosi in rassegnazione, incentiva ritrattazioni dell'originaria denuncia nel corso del processo che possono, come l'esperienza insegna, causare successivamente un'incontrollabile escalation di violenza, che può sfociare nel fomicidio.

"Fare giustizia" significa stigmatizzare la connotazione sessista della violenza contro le donne e punirla adeguatamente ma anche accogliere la vittima senza pregiudizi e stereotipi, che la colpevolizzino.

È stato osservato dalle relatrici che le querele presentate in pendenza di separazioni o procedimenti per l'affidamento della prole non dovrebbero, come di frequente accade, invece, scontare, in via generalizzata, il pregiudizio della "strumentalità", che dimostra come colpevolmente si ignori tuttora che la perdita del controllo della compagna aumenta la propensione alla violenza. Siffatta ignoranza può essere la causa di sottovalutazione del rischio che corre una donna nel momento in cui decide di lasciare il compagno, che non ne accetta la libertà di scelta. Si è dovuto ancora sottolineare che la violenza domestica non va confusa con la "conflittualità familiare" ma che i giudici ed i consulenti tecnici nominati per valutare le capacità genitoriali sovente non considerano che un padre che ha maltrattato la partner non può essere considerato "un buon padre". Si è sottolineato che applicando indiscriminatamente l'affidamento condiviso sovente si costringe la donna a mediare con l'ex partner nell'interesse della prole, senza tener conto del suo diritto alla dignità, alla salute ed all'autodeterminazione. La conseguenza deleteria è che in tal modo si ripristinano gli squilibri di potere e gli stereotipi di ruolo maschile e femminile che si dovrebbero, invece, superare con l'intervento giudiziario.

Sono questi esempi di come non si faccia giustizia e si perda una importante possibilità di affermare dall'alto dell'autorevolezza dell'istituzione giudiziaria la cultura della parità per contrastare la violenza di genere.

È stato dato spazio alle forze dell'Ordine brillantemente rappresentate da una vicequestore che ha dimostrato felicemente di aver compreso le peculiarità del fenomeno della violenza di genere e la vulnerabilità delle donne nel momento cruciale in cui decidono di sottrarsi alla violenza domestica.

Tuttavia è noto che l'impatto con la giustizia per le donne maltrattate presenta non pochi lati oscuri.

Anche se la legislazione ha introdotto nuove disposizioni in attuazione della Convenzione di Istanbul e della Direttiva 29/2012, l'adesione ai nuovi principi enunciati che vorrebbero mettere al centro del processo penale le vittime è rimasta incompleta.

L'attuazione giurisprudenziale di nuovi istituti si è sviluppata a macchia di leopardo sul territorio nazionale, così come le "buone prassi". La valutazione del rischio nelle vicende di violenza di genere presenta ancora criticità da sede a sede giudiziaria, come dimostrano i persistenti sviluppi esiziali ai danni delle donne e dei loro figli.

Rimane diffusamente inattuato nelle sedi giudiziarie, ove domina l'autoreferenzialità del magistrato, il principio espresso nell'art 18 della Convenzione di Istanbul, che richiederebbe per la comprensione e repressione della violenza di genere un intervento integrato multidisciplinare.

La reiterazione dei reati e quindi l'ulteriore vittimizzazione delle donne è un altro punto dolente nella criminalità che trae forza dallo stereotipo di genere che di regola caratterizza i sex offenders.

In altri ordinamenti europei il trattamento degli autori di siffatti reati è obbligatorio e fa parte ineludibile del percorso processuale e successivo alla condanna stessa, mentre da noi si basa sull'adesione volontaria nonché sulla disponibilità del relativo programma, presente o meno da carcere a carcere.

Si stanno diffondendo sul territorio centri per uomini maltrattanti che hanno lo scopo di insegnare ad arrestare il processo psico-emotivo interiore che porta all'esplosione della violenza. Utile appare l'opera degli educatori se basata sull'apprendimento della cultura della parità di genere, anche al fine di evitare le recidive, specie nei casi in cui l'effetto dissuasivo è legato alla mera efficacia deterrente di una sentenza con sospensione condizionale della pena.

Tuttavia, sarebbe opportuna l'introduzione nel nostro ordinamento di pene accessorie adatte alla violenza di genere che scongiurino la reiterazione di crimini successivamente alla definitività della sentenza ovvero dopo l'esecuzione della condanna.

Infine il congresso ha affrontato la problematica del conseguimento del risarcimento del danno, che le direttive europee vorrebbero si concretasse in tempi contenuti, nell'ambito dello stesso processo penale e, che in caso di insolvibilità dell'autore del reato, dovrebbe essere erogato da un apposito Fondo dello Stato.

È noto che, nel nostro ordinamento, l'adesione dell'imputato ai riti alternativi può escludere le istanze della parte civile e costringere la persona offesa a fare causa per i danni con aggravio di spese e ritardi nell'ottenimento del ristoro patrimoniale, che non dimentichiamo, fa parte del riconoscimento stesso del torto subito dalla vittima. Inoltre il sequestro conservativo non può essere richiesto nella fase delle indagini preliminari, circostanza che consente all'indagato di spogliarsi dei propri beni, con largo anticipo sulla richiesta di rinvio a giudizio.

A ciò si aggiunga che il nostro governo ha dato solo in parte, e con notevole ritardo, attuazione alle direttive europee che fanno obbligo agli Stati di dotarsi di un fondo per erogare alle vittime di crimini intenzionali violente un indennizzo adeguato. L'infima entità degli indennizzi attualmente stanziati per le vittime di stupro ed i figli delle vittime di femminicidio, che li rendono inadeguati, i requisiti per le domande e la complessità della procedura, squalificano l'intervento governativo rispetto agli obblighi europei.

A fronte delle mancanze dello Stato assumono importanza le encomiabili, ma isolate, iniziative regionali.

In Emilia Romagna la Fondazione Zavoli dal 2004, con il sostegno dei Comuni capoluogo e relative province eroga aiuti alle vittime di reati, indipendentemente dalla denuncia e dal processo, per la copertura per le spese psicologiche, mediche, di abitazione (ratei di mutui, traslochi, depositi cauzionali, nuove utenze, messe in sicurezza) studi scolastici, comprendendo anche le mancate entrate causa assenza dal lavoro, o le spese funerarie. Inutile sottolineare che 2 terzi dei richiedenti sono donne vittime di violenza di genere.

In Piemonte esiste un fondo regionale che garantisce il pagamento degli onorari per le cause civili ed il processo penale conseguente a reati di violenza di genere perpetrati ai danni delle donne residenti sul territorio.

I Coa, forti della peculiare sensibilità sul tema della parità di genere possono assumere un compito di stimolo all'azione dell'avvocatura a favore dell'affermazione dei principi sovrariferiti, volti a mettere al centro del processo penale la vittima dei reati ed in particolare dei crimini intenzionali violenti cui appartiene la violenza di genere.

Riteniamo auspicabile nell'ottica della realizzazione dell'intervento integrato statuito dall'art. 18 della Convenzione di Istanbul e dell'applicazione della Direttiva vittime 29/2012:

- che l'avvocatura attraverso i rispettivi Coa, con l'ausilio dei Cpo provveda all'attuazione sul territorio di programmi di eventi formativi, tavoli inter-istituzionali che coinvolgano avvocati, magistrati, forze dell'ordine, servizi socio sanitari, ovvero di tutti gli attori della rete di prevenzione e protezione delle donne dalla violenza, per discutere e superare le criticità riscontrabili nel problema della tutela delle vittime, che ci occupa, mercé la condivisione delle esperienze e dei rispettivi saperi,. Ciò potrebbe favorire l'auspicabile intervento di linee guida in sede giudiziaria, sollecitato da alcuni magistrati, allo scopo di superare l'applicazione, a macchia di leopardo, delle buone prassi.
- che i Coa attuino sul territorio di competenza un intervento volto a creare uno spazio di accoglienza aperto a tutte le vittime di reato, anche prima ed a prescindere dalla denuncia o dall'esistenza del processo, ove le medesime vittime possano ottenere ascolto qualificato da parte di avvocati specializzati e psicologi, attraverso apposite turnazioni dei professionisti, al fine di fornire orientamento e sostegno. Inutile dire che siffatto intervento avrebbe un rilevante impatto nella materia di violenza di genere caratterizzata dal persistente misconoscimento dell'illiceità dei fatti.



# Autodifesa e Processo Penale

di Alessio SOLDANO

Oltre 40 anni fa, nel 1976, iniziava a Torino il processo alle brigate rosse. Fra le molte questioni interessanti di quella storica vicenda giudiziaria vi è senz'altro la tematica della autodifesa nel processo penale, argomento che peraltro talvolta riaffiora, quasi come un fiume carsico, anche oggi.

Più di 40 anni fa i brigatisti invitavano i legali nominati difensori di ufficio a non accettare l'incarico. Fra gli aspetti più interessanti della autodifesa nel processo penale, vi è anche quello concernente le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 c.p.p.<sup>1</sup> in relazione agli artt. 21 e 24 Cost.<sup>2</sup> e 6, nr. 3, lett. c) Cedu<sup>3</sup> sollevate nel citato processo (questione sollevata per la prima volta all'udienza del 7 giugno 1976, cui è seguita - il 9 giugno - una ordinanza di rigetto per manifesta infondatezza).

La questione di legittimità costituzionale si reggeva sulla considerazione per cui se le norme codicistiche non consentirebbero la rinuncia al difensore neppure in caso di conflitto tra la posizione autodifensiva da un lato e la difesa d'ufficio dall'altro, sarebbero così compromessi sia il sereno ed obiettivo svolgersi del processo e sia la retta amministrazione della giustizia.

L'ordinanza di rigetto muove invece dalla considerazione per cui la difesa tecnica non costituirebbe una soppressione della difesa personale ma a

quest'ultima si affiancherebbe, permanendo non poche facoltà lasciate alla decisione dell'imputato (non rispondere in sede di interrogatorio, decidere se intervenire o non presentarsi se detenuto, decidere se intervenire o non comparire se libero, fare dichiarazioni a dibattimento, conferire con il difensore, avere l'ultima parola, togliere l'effetto all'impugnazione proposta dal difensore).

La difesa tecnica e l'autodifesa dunque procederebbero parallelamente e congiuntamente, rappresentando due aspetti (in genere coincidenti ed armonizzati) di un unico diritto; anzi, il difensore conserverebbe comunque un vantaggio per l'imputato ponendosi quanto meno come mezzo di controllo e di verifica del rispetto delle norme processuali.

Può pertanto dirsi che il nostro ordinamento per certi versi supera il disposto dell'art. 6 Cedu, non limitandosi a prevedere in alternativa la difesa personale e quella tecnica, bensì armonizzandole entrambe in un sistema più articolato che appresta una più efficace tutela al diritto di difesa. Non vi è neppure contrasto con l'art. 21 Cost. in quanto le facoltà dell'imputato assicurano la libertà della sua manifestazione del pensiero né ogni parola proferita dal difensore può essere a lui direttamente attribuita: i contrasti tra difesa ed imputato non hanno dunque incidenza sulla serenità del giudicante.

Nell'ordinamento vigente dunque non risulta pos-

1. I citati articoli, nel testo *illo tempore* vigente, prevedevano che nel giudizio l'imputato dovesse - a pena di nullità - essere assistito dal difensore, salvo che nelle contravvenzioni punite con l'ammenda non superiore a 3.000 lire o con l'arresto non superiore ad un mese, anche se congiuntamente.

2. Il riferimento all'art. 24, c. II Cost. è in relazione alla inviolabilità del diritto di difesa (da intendersi come contraddittorio): pur previsto a tutela verso l'esterno, non impedirebbe la sua rinuncia da parte di chi ne è portatore, trattandosi di un diritto soggettivo pubblico che non potrebbe trasformarsi in un obbligo. L'art. 21, c. I Cost. invece rileva con riferimento al diritto di manifestazione del pensiero, in ragione del fatto che avverrebbe la distorsione del diritto ad opera del difensore se imposto per rappresentanza.

3. Questa disposizione fa riferimento al diritto a difendersi personalmente o ad avere l'assistenza di un difensore. In dottrina si è pure sviluppato un ampio ed interessante dibattito circa la natura da riconoscersi alla citata norma della Cedu, se programmatica o immediatamente esecutiva.

*\_Castello di Pralormo*



sibile revocare il difensore di ufficio.

La teoria che nega il diritto di rifiutare il difensore si basa sulla considerazione della necessità per l'equo processo della interlocuzione tra 3 soggetti (accusa, difesa e giudice) tecnicamente consapevoli, con una vasta gamma di facoltà processuali in capo all'imputato che è affiancato e non compresso dal difensore.

Viceversa, la teoria che afferma il diritto al rifiuto del difensore sottolinea come il diritto di difesa sia dell'imputato, un diritto inviolabile e personale (art. 2 Cost.) e sia inaccettabile l'obbligo di delega autoritativa ad un terzo, pure considerato che dal disposto dell'art. 24 Cost. non si evince l'obbligatorietà per l'assistenza del difensore.

In generale poi per ogni ordinamento occorre verificare se sia esercitabile il diritto di rifiutare il difensore per realizzare con pienezza il proprio diritto di difesa<sup>4</sup>.

Nel processo alle brigate rosse gli imputati non rivendicavano infatti l'autodifesa svincolata dalla difesa tecnica bensì disconoscevano proprio il processo, la qualifica di imputati e affermavano di non doversi difendere; in quel processo gli imputati hanno esercitato personalmente istanze difensive e svolto argomenti, richiesto di porre domande ai testi e posto domande, denunciato l'esistenza di prove documentali scomparse, ecc. ed i difensori hanno svolto il loro (lodevole) ruolo nei limiti del possibile a causa della mancanza di dialogo con gli imputati.

Con riferimento ancora alla giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, merita essere sottolineato un percorso storico che di fatto muove su alcuni punti nodali di fondo: centralità della difesa tecnica, concezione non massimalista della presenza del difensore e individuazione del diritto anche all'autodifesa mediante le previste facoltà (diritto

---

4. Degno di nota che l'11 maggio 1977 il CSM ha espresso un avviso secondo cui occorrerebbe tener conto dell'art. 6 Cedu proprio per meglio regolare i casi di revoca del difensore e di ostruzionismo verso quelli di ufficio.

all'interrogatorio, facoltà di intervento, ultima parola).


La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione poi arriva a statuire che nel processo penale non è consentita l'autodifesa nemmeno al soggetto abilitato all'esercizio della professione forense innanzi alle magistrature superiori<sup>5</sup>.

Non vi è dunque contrasto con l'art. 6, nr. 3, lett. c) Cedu che prevede invece la possibilità della autodifesa. La Corte di Strasburgo infatti ha ritenuto che il diritto alla autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza degli avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia.

Ed in ottemperanza alle disposizioni della Cedu, l'ordinamento italiano riconosce la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, garantisce l'autodifesa, e contempla come indispensabile la difesa tecnica.

Nello stesso senso della giurisprudenza di legittimità è pure orientata la dottrina maggioritaria: quest'ultima infatti ritiene che il legislatore italiano abbia disegnato una attuazione ancor più ampia del diritto di difesa rispetto a quella operata sul piano pattizio<sup>6</sup>.

La necessità dell'avvocato per la difesa in giudizio è da considerarsi dunque non solo un elemento indispensabile per la forma di Stato democratica, ma anche una conquista irrinunciabile della stessa civiltà giuridica<sup>7</sup>.



5. Cfr. Cass. Pen., Sez. II, nr. 40715 del 2 ottobre 2013 (ud. 16 luglio 2013), Presidente Petti, Relatore Diotallevi.

6. Cfr. Lozzi, *Il ruolo di garanzia dell'avvocato nel processo penale*, Cass. pen., 1997, 3628. La dottrina minoritaria viceversa (che non ha trovato seguito in giurisprudenza) ritiene ammissibile la rinuncia al difensore in base alla tutela delle c.d. libertà negative: come le disposizioni costituzionali conferiscono all'individuo la libertà positiva di tenere un determinato comportamento, così gli attribuiscono pure la libertà negativa di astenersi dallo stesso. Alla luce di quest'ultimo orientamento infatti, l'art. 24, c. II Cost. garantirebbe all'imputato sia il diritto di avere un difensore nel processo sia quello di non averlo.

7. Cfr. Alpa, *La nuova legge professionale forense*, Riv. dir. civ., 2013, 2, 391.

# Avvocati: c'era una volta l'avvocato con la toga, ora amministra i condomini

di Luca BATTISTELLA

*“Tale ruolo è incompatibile con la professione di avvocato?”*

L'orientamento del CNF e quello dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Cari Colleghi,

**I**l surplus numerico degli avvocati unito al periodo di crisi economica, hanno spinto molti di noi a cercare delle strade alternative, tra queste vi è quella di specializzarsi in diritto condominiale, sino al punto di assumere la veste di amministratore di edifici.

A questo proposito nei giorni scorsi a Torino si è tenuto un interessante incontro sul tema e come relatori erano presenti i colleghi Paolo Berti (Vice - Pres. COA TORINO) e Maurizio Curti (consigliere COA TORINO), i quali in modo molto chiaro e corretto hanno disertato sui temi delle incompatibilità previste dal codice deontologico forense e soprattutto sul tema del condominio, vista la delibera del nostro Consiglio dello scorso febbraio, la quale si è espressa nella: “non compatibilità tra la professione forense e l'attività dell'amministratore di condominio, pur nella consapevolezza che il CNF, ha espresso, in base alla nuova legge, una delibera di tenore diverso”.

Incuriosito dall'argomento, anche se non mi occupo principalmente dalla materia condominiale, ho partecipato all'incontro al fine di comprendere l'evolversi della situazione, la quale ha portato molti nostri colleghi ad abbracciare tale settore, creando forse una nuova professione quella del “builder manager”. Infatti, volevo comprendere se tale nuova figura fosse già ben definita, includendovi anche per gli avvocati la possibilità di esercitarla, oppure fosse ancora in cerca di autore e rimanesse ad ogni modo incompatibile con la professione forense.

In primo luogo, partendo dall'ambito condominiale oramai da qualche tempo si discute della presenza di una nuova figura professionale, che porterebbe all'evoluzione del normale amministratore di condominio in un “manager immobiliare” del terzo millennio. Effettivamente, anch'io a volte mi sono trovato di fronte a questa figura (specialmente quando stavo per comprare casa), tanto che in certi momenti mi era sembrato più facile andare a discutere direttamente con i vari “Messina e Profumo” i tassi da applicare al mutuo dell'abitazione, anziché poter incontrare o avere un semplice colloquio telefonico con uno di questi amministratori per parlare delle spese. Infatti, non solo io ma anche la mia più paziente e gentile consorte, eravamo quotidianamente “rimbalzati” in quanto l'amministratore era sempre impegnato in riunioni ed incontri poiché gestore di innumerevoli palazzine.

Visto così, sembrerebbe quindi che siamo di fronte abbiamo una nuova “figura imprenditoriale”, con poteri plurimi e a libera interpretazione, che ha ben poco da fare con l'amministratore di condominio disciplinato dal codice civile e dalla successiva novella del 2012.

Nella realtà dei fatti, se ci dobbiamo attenere semplicemente al testo normativo della legge 220/2012, andiamo a constatare come la stessa, che ha modificato a macchia di leopardo la normativa condominiale, ha consolidato il ruolo dell'amministratore di condominio semplicemente quale organo esecutivo del condomi-

nio, con compiti specifici in materia contabile, fiscale e di recupero del credito. E quindi, se, di fatto, vediamo gli amministratori di condominio come soggetti con ampi poteri decisionali e valutativi nella realtà della legge, questi non gli sono stati attribuiti.

Infatti, sotto tale aspetto, la riforma del condominio, all'art. 67, comma 5. disp. att. cod. civ., ha addirittura negato all'amministrazione la possibilità di ricevere le deleghe dei condomini, per votare e discutere in seno all'assemblea condominiale, con la logica conseguenza che l'eventuale delibera votata illegittimamente dall'amministratore, sarebbe impugnabile ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., indipendentemente dalla sussistenza o meno di un conflitto d'interessi. Pertanto, secondo l'idea del legislatore, l'amministratore di condominio non è l'imprenditore di cui all'art. 2082 cod. civ., che scambia beni e servizi e gestisce l'impresa organizzando e dirigendo la produzione. Anzi, secondo tale interpretazione l'amministratore è un semplice rappresentante dell'ente di gestione condominiale, con funzione di comune mandatario, che agisce in nome e per conto del condominio e non può essere assimilabile, nemmeno lontanamente, a quella generale prevista dall'art. 2834, comma 1 c.c., per gli amministratori di società commerciali. Inoltre, tra l'amministratore di condominio e i condomini non sussisterebbe alcun rapporto di subordinazione, tale da poter legittimare lo stesso amministratore a manifestare una sorta di volontà imprenditoriale vincolante per i condomini e tipica del diritto societario.

Pertanto, non emergerebbe nessuna nuova figura di "building

manager" e, quindi anche il CNF (Commissione Consultiva, seduta del 20 febbraio 2013) tornando sul tema in merito alla compatibilità delle due figure alla luce della legge di riforma dell'ordinamento professionale (art. 18 legge legge 247 del 2012) ha affermato questi principi:

1. la nomina dell'amministratore di un condominio non instaura un rapporto di subordinazione con quest'ultimo (Commissione Consultiva CNF, parere 25 giugno 2009, n. 26);

2. la sussistenza di un rappresentante non priva i condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale (Cass. 10717/2011), e ciò sul presupposto che il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini i quali sono rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo (Cass. 177/2012);

3. il condominio non è riconducibile allo schema economico/giuridico dell'impresa e/o società, come confermato dall'inclusione del condominio nel recinto di protezione del consumatore. Infatti, l'amministratore agisce non quale organo, bensì quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (condomini) che operano per scopi estranei ad attività professionale o imprenditoriale;

4. l'amministratore di condominio configura un ufficio privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato (Cass. 10185/2008);

5. al mandato si riferisce anche l'art. 9 Legge 220/2012, quan-

do modificando l'art. 1229 cod. civ., attribuisce all'assemblea la facoltà di subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativamente agli atti compiuti nell'esercizio del mandato;

6. la legge 220/2012 non ha trasformato l'esercizio dell'attività di amministratore in professione vera e propria, o almeno in regolamentata; infatti non è stato istituito un albo, né un registro, inoltre il fatto di dover seguire corsi di aggiornamento non sembra sufficiente a configurare l'esistenza di una vera e propria professione.

Questa interpretazione del CNF, non ha convinto il Consiglio dell'Ordine di Torino, il quale con la recente "delibera" del 26 febbraio 2018 è ritornato sull'argomento esprimendo un parere di "non compatibilità tra la professione forense e l'amministrazione di condominio, ferma restando la consapevolezza che il CNF nel 2013 ha espresso in base alla nuova legge, una delibera di tenore di diverso".

Il COA torinese fonda le proprie ragioni soprattutto sul fatto che permangono forti perplessità sulla compatibilità, poiché se si va ben ad analizzare quanto prevede l'art. 18, lett. a) della legge 247/12, difficilmente appare negabile il fatto che fare l'amministratore "esterno" di condomini non sia una vera e propria professione. Infatti, con la delibera di febbraio 2018 il "Consiglio degli Avvocati Subalpino" vorrebbe preservare la nostra professione "dalle contaminazioni prettamente commerciali che potrebbero svilire l'alta dignità, anche costitu-

zionale, e la funzione sociale che la contraddistinguono e la caratterizzano rispetto alle altre professioni”.

In effetti, per suffragare la propria convinzione il COA di Torino evidenzia come:

1. l'attività di amministratore non può essere svolta da chiunque tra i condomini, bensì solo da chi presenta alcuni requisiti, come: diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequentazione di un corso di formazione iniziale, svolgimento di attività di amministrazione di condominio (e ci si dovrebbe domandare se per gli avvocati, fare l'amministratore "esterno" comporterebbe tali oneri così come previsti all'art. 71 bis della legge 220/2012);

2. il fatto poi che l'amministratore sia un esterno non esclude che oltre a riscontrarsi talora un semplice contratto di mandato talaltra vi possa essere un contratto di opera intellettuale. Anzi, in alcuni casi sembrerebbe ovvio e chiaramente implicito nel dettato dell'art. 1129 c.c., ove si legge: *“L'assemblea può subordinarla nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato”*. Inoltre, per gli avvocati amministratori esterni di condomini il rapporto con i proprietari difficilmente sarà fondato sul mandato, ma nella quasi totalità dei casi su un contratto di opera professionale. In tal modo il legale si dovrà impegnare ad eseguire a regola d'arte l'opera professionale ai sensi dell'art. 2224. comma I, cod. civ., supportando i relativi costi organizzativi.

3. infine, il fatto che quella di amministratore "esterno" di con-

domini sia una professione vera e propria, distinta da quella di avvocato (anche se esercitata da avvocato), si troverebbe indicato nella legge 4 del 2013. Tale normativa si è proposta, in sostanza, di dare un inquadramento all'attività di quei professionisti, sempre più numerosi, che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nelle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi. esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o con il concorso di questo. In tal senso, oltre ai tributaristi, ai consulenti fiscali, agli urbanisti, ci si riferisce agli amministratori di condominio. A queste figure professionali sarebbe imposto di evidenziare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento alla legge 4/2013, che è applicabile proprio per la tutela della clientela e della fiducia che essa ripone nel professionista. Qualora questa disposizione non sia rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo, Dlgs 206/2005, poiché «responsabile» di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5mila a 500mila euro, secondo la gravità e la durata della violazione.

Pertanto, secondo il COA di Torino, l'affermazione di principio espressa da CNF - secondo la quale l'avvocato può svolgere attività di amministratore giacché esegue un mandato - anche volendola considerare pienamente condivisibile, va comunque a scontrarsi con quanto previsto dall'art. 18, lett. a) l. 247/2012.

In conclusione, credo che nella realtà dei fatti quanto osservato


dal nostro COA sia l'interpretazione che nonostante il dettato legislativo (un po' carente), sia più attinente alla realtà dei fatti e non si dovrebbe consentire agli avvocati di esercitare in modo professionale l'attività di amministratore "esterno" di condomini.

Oltre a questo, ritengo che i nostri Ordini ci dovrebbero proteggere di più e fare direttamente qualcosa anche contro chi s'ingerisce impropriamente nell'esercizio nella nostra professione, penso ad esempio a tutte quelle associazioni di consumatori, che sorgono ovunque inserendo nelle stesse degli avvocati a "poco prezzo" oppure figure "meta-giuridiche" disposte a professare impropriamente pareri legali a saldo; oppure a quelle società di recupero crediti che senza alcun "profilo deontologico" minacciano contro il malcapitato di turno azioni di qualsiasi natura e se poi lo stesso si rivolge ad un legale, questi invece di confrontarsi con un altro collega si trova di fronte un "call center"...

# Torino Crime...

**"IL TORINO CRIME CRESCE SEMPRE DI PIÙ! LA TERZA EDIZIONE DEL PRIMO FESTIVAL DELLA CRIMINOLOGIA NATO A TORINO ASSUME UN'ECO INTERNAZIONALE"**

di Andrea LIGUORI



**T**orino è sempre più all'avanguardia e sotto i riflettori in Italia sia per quanto riguarda lo studio del diritto e lo sviluppo della dottrina giurisprudenziale sia per quanto riguarda le diverse realtà che a vario titolo, dall'università agli istituti privati fino ai centri di ricerca, si occupano delle discipline che concorrono a creare l'alveo della criminologia contemporanea.

Su questo sfondo la terza edizione del Torino Crime - Festival della Criminologia e dello storytelling sui fenomeni criminali, il primo festival nato a Torino e in Italia rispetto a queste tematiche, dal 12 al 15 aprile 2018 ha segnato un forte salto di qualità rispetto alle passate edizioni oltre a un sempre maggiore riscontro di pubblico.

In primo luogo perché ha raggiunto un importante risalto nazionale grazie alla presentazione ufficiale a Roma presso la Camera dei Deputati con l'organizzazione di un primo evento Roma Crime. Infatti, il 15 febbraio scorso presso la **Camera dei Deputati a Roma in Sala Nilde Iotti** si è svolta la presentazione ufficiale del Torino Crime 2018 nella Capitale e l'incontro "**Criminalità, terrorismo e immigrazione: quali legami?**" con il saluto di **Stefano Dambroso**, Questore della Camera dei Deputati che è stato riproposto a Torino nella giornata di sabato 14 aprile con gli interventi di **Claudio Bertolotti**, Analista strategico dell'Istituto per gli studi di Politica Internazionale ISPI, **Alessandro Politi**, Analista politico, **Ranieri Razzante**, Direttore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo CRST.



A questo si è aggiunto il raggiungimento di un livello più internazionale grazie alla presenza di importanti ospiti stranieri come **Anthony Pinizzotto**, psicologo forense italo-americano ed ex-agente dell'FBI che ha tenuto un seminario sull'**Offender Profiling e gli elementi di psicologia investigativa**, riservato agli iscritti all'Ordine degli Psicologi e alle Forze dell'Ordine e una conferenza sul suo **lavoro nell'unità di Scienze Comportamentali dell'FBI** come psicologo clinico forense nella giornata di venerdì 13 aprile rivolta al grande pubblico.

Allo stesso tempo è aumentato il board istituzionale di enti e realtà che sono entrate a far parte in maniera attiva e partecipata delle attività del Festival, apportando un valore aggiunto oltrechè una maggiore riconoscimento del valore stesso della manifestazione. A partire dall'**AGAT** con la quale il Festival ha stretto un felice sodalizio che ha consentito una grande affluenza agli incontri in programma di giovani avvocati del panorama torinese e cosa non secondaria del riconoscimento agli stessi di crediti formativi. In più questa felice sinergia ha consentito di essere accre-

ditati in luoghi significativi della mappa legale cittadina come per esempio il Tribunale di Torino dove si è svolta un'affollata tavola rotonda di esperti sul Caso Minghella, il serial killer che uccideva in semilibertà.

E ancora il patrocinio oneroso dell'**Ordine degli Psicologi del Piemonte** che ha sposato in modo entusiasta la causa del Torino Crime e i contenuti proposti in questa edizione 2018, dando una propria validazione istituzionale, e la collaborazione con l'**Università Popolare di Torino e la Casa Editrice CELID**.


In questo senso la collaborazione con l'**AGAT** e con gli altri soggetti istituzionali si è rivelata particolarmente efficace non solo per i risultati raggiunti, ma anche e soprattutto per il soddisfacimento di quella che è la mission del Torino Crime ovvero fare divulgazione tanto agli esperti del settore e agli studenti di Giurisprudenza e Psicologia, Criminologia quanto a un pubblico estremamente eterogeneo di semplici appassionati, intensificare la ricaduta culturale e sociale della trattazione dei temi criminologici e giurisdizionale e sviluppare al massimo l'aspetto della formazione interdisciplinare.



Per questo nella mission del Torino Crime, fin dal suo primo nascere, c'è tra le voci prioritarie quella di formare i giovani coinvolti nella sua organizzazione e che stanno percorrendo un iter universitario o specialistico legato agli ambiti della Psicologia, Giurisprudenza, Criminologia e Giornalismo oltre a tutti coloro che ne fruiscono dall'esterno. Nello specifico il Festival si avvale dall'anno scorso della collaborazione di **CriminalMente**, il canale italiano che parla di criminologia. Nato nel 2016 da un'idea di Francesca Guidi, laureata in Psicologia Criminologica e Forense, e Roberto Molino, laureando in Psicologia Criminologica e Forens il suo fine è la divulgazione criminologica. Attraverso le sue attività vuole informare gli appassionati di criminologia e psicologia sulla teoria criminologica e fare in modo che gli argomenti inerenti a questo tema vengano diffusi nella maniera più corretta possibile, evitando la propagazione di fake news o di nozioni non corrette.

Ci vediamo all'edizione 2019!

Per info: [torinocrimefest@gmail.com](mailto:torinocrimefest@gmail.com)  
[www.crimefestival.it](http://www.crimefestival.it)  
[www.criminalmente.com](http://www.criminalmente.com)  
[www.circololettori.it](http://www.circololettori.it)



# Le Linee guida tra medici pazienti e diritto:

## ALCUNE OSSERVAZIONI

di Nicola ENRICHENS  
*PhD in diritto, persona e mercato*

**L**e questioni che ruotano attorno al tema della responsabilità medica sono oggi più che mai importanti, attese le evoluzioni che hanno subito il mondo del diritto, da un lato, e la prassi medica, dall'altro lato.

Sono utili alcune considerazioni preliminari.

La responsabilità medica, sostanzialmente, si occupa di studiare tutte le questioni mediche e le questioni giuridiche che coinvolgono il rapporto che si instaura tra medico e paziente, dall'atto della presa in carico sino alla definitiva guarigione, ove possibile, del paziente medesimo.

Negli anni '70, il dibattito giuridico sulla responsabilità medica ruotava attorno a due elementi, così riassumibili: da una parte rilevavano le questioni attinenti alla responsabilità penale del medico - delitto di lesioni o di omicidio cagionato dal medico al paziente durante l'iter terapeutico, colpa e nesso di causalità come criteri attributivi della responsabilità del medico -; per altra parte, rilevavano le questioni attinenti alla responsabilità civile del medico - responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale del medico, responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, danno erariale cagionato dal medico dipendente di struttura sanitaria pubblica e conseguente attivazione del giudizio per responsabilità erariale dinnanzi alla Corte dei Conti -.

A muovere dagli anni '80, però, la situazione è mutata, in quanto nel mondo del diritto italiano hanno incominciato a subentrare questioni nuove e, per certi versi, critiche, per varie ragioni: la vita media è aumentata, i prontosoccorsi hanno conosciuto molti episodi di sovraffollamento, il contenzioso medico-paziente è incrementato, il rapporto medico-paziente è stato modificato dalla introduzione di tecnologie avanzate e, in definitiva, anche l'apparato amministrativo si è dimostrato insufficiente a garantire un trattamento sanitario adeguato per il paziente e uniformemente distribuito su tutto il territorio nazionale, così come vorrebbe il dettato costituzionale. In particolare, sono aumentati gli episodi di medicina difensiva che hanno creato alti volumi di inapproprietezza, contribuendo non poco al deficit di molte aziende sanitarie.

Infine, la pratica del consenso informato ha compiuto passi importanti verso un quasi definitivo consolidamento, e, di recente, sono state introdotte a livello di prassi ospedaliera le direttive anticipate di fine vita.

Comunque, un ruolo centrale nel dibattito medico/legale è ricoperto dalle linee guida, correlate alla responsabilità penale o civile del medico, in caso di non applicazione delle medesime.

Sebbene si tratti di un dibattito che dovrebbe elevarsi anche nel contesto internazionale, anche il legislatore italiano ha preso coscienza dell'importanza delle linee guida: tra i provvedimenti troviamo il d.l. n. 158/2012, noto come decreto Balduzzi, convertito nella l. n. 189/2012, il d.m. n. 70, 2 aprile 2015 intervenuto per promuovere la qualità dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, la sicurezza delle cure e l'uso appropriato delle risorse, anche implementando forme alternative al ricovero, quando le stesse rispondano più efficacemente ai bisogni di una popolazione anziana e/o non autosufficiente, ed, infine, la l. n. 24, 8 marzo 2017, nota come legge Gelli-Bianco sulla sicurezza delle cure e della persona assistita.

In sostanza, una linea guida trae fondamento dall'analisi dei processi clinici controllati e randomizzati e si pone, come obiettivo primario, quello di aiutare il medico a comprendere ansie e speranze del paziente, negoziando, se necessario, sui motivi e sulle conseguenze delle diversità di opinione, fornendo esempi e proposte terapeutiche, anche in un'ottica di prevenzione del contenzioso: si ritiene perlopiù che sia stata la corrente della

*\_Peschiera della Reggia di Venaria*

medicina basata su riscontri empirici, nota come evidence based medicine, a riconoscere e delineare i contorni del l'utilizzo delle linee guida in ambito scientifico medico e sanitario, destando l'attenzione anche degli operatori del diritto.

Ciononostante, si deve muovere dalla consapevolezza che la medicina non è, ad oggi, una scienza esatta, mentre il mondo del diritto si adopera per fornire risposte certe rispetto ad accadimenti, atti o fatti che si sviluppano nella quotidianità: non a caso, negli ultimi anni, la medicina ha prodotto una grande quantità di strumenti di informazione e di aiuto alla pratica clinica, come le linee guida e i conseguenti PDTA (Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali), le buone pratiche clinico-assistenziali ed i protocolli, l'utilizzo

dei quali costituisce garanzia di osservanza di buona pratica clinica ed è considerata sinonimo di osservanza delle "regole dell'arte", ma non sempre il giurista ha accolto con favore tale sovrabbondanza produttiva. In altre parole, se la medicina ha compiuto passi importanti in tema di linee guida, il giurista ha incominciato ad occuparsene in tempi più recenti, ricercando, spesso, soluzioni inconfutabili, là dove la scienza non può essere ancora definitiva.

Dal punto di vista del diritto, infatti, le linee guida rappresentano una assoluta novità nel tessuto legislativo nazionale, poiché sono state menzionate per la prima volta nell'art. 3, I comma, del D.L. n. 158/2012, convertito nella l. n. 189/2012.

Stando al campo medico, però, l'esigenza di elaborare linee guida

può nascere da varie problematiche che si pongono in ambito sanitario, ad esempio:

- a) la vastità della dimensione di un problema;
- b) la quantità di risorse di cui esso necessita;
- c) a variabilità dei comportamenti nella pratica clinica;
- d) la disponibilità di evidenze scientifiche di buon livello nella materia in esame.

Ora, appare evidente che ad elementi come "vastità/quantità" e, soprattutto "variabilità" conseguono problemi di classificazione della linea guida.

Nel mondo del diritto, è stato il decreto Balduzzi ad occuparsi, per la prima volta delle linee guida, ma l'art. 3, I comma del d.l. n° 158 del 13 settembre 2012, così come modificato dalla legge di conversione n° 189 dell'11 no-

vembre 2012, in cui il legislatore aveva specificato che, nelle cause di risarcimento del danno da responsabilità medica, il sanitario che si attiene alle linee guida non risponde penalmente per colpa lieve e che escludendo la rilevanza penale del fatto, il secondo periodo del primo comma ha aggiunto che resta ferma la responsabilità ex art. 2043, precisando tuttavia che il giudice deve, in ogni caso, tener conto della condotta di cui al primo periodo, ovvero dell'osservanza o meno delle linee guida.

Questa disposizione, però, è stata abrogata dalla l. 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli Bianco. In sostanza, si è ritenuto da più parti che il principale problema del decreto Balduzzi, in punto linee guida, è stato quello di non specificare, con chiarezza, quale fosse la fonte produttiva di linee guida, tanto è vero che, negli anni di vigenza di tale disposizione si è assistito ad una produzione alluvionale di linee guida provenienti talora da singole realtà ospedaliere, talora da istituti di ricerca regionali, talora dalle agenzie sanitarie nazionali (ex A.g.e.n.a.s.) e, solo in parte dalle comunità scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute e aderenti al SNLG.

Oggi, all'art. 5 della legge Gelli Bianco, è stato introdotto un nuovo statuto disciplinare delle prestazioni sanitarie, che sarà governato dalle raccomandazioni espresse dalle linee guida accreditate e, in mancanza, dalle buone pratiche (o protocolli) clinico-assistenziali.

Alla luce di tale disposizione, le linee guida proverranno ora da enti od istituzioni pubbliche e private, i cui requisiti di accreditamento sono stati previsti ed attuati nel d. m. 2 agosto 2017.

In particolare, il testo del decreto ministeriale ha previsto espressamente che "è istituito presso il Ministero della salute l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (2 agosto 2017), dovranno presentare al Ministero della Salute istanza di iscrizione all'elenco e, da ultimo, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome;

b) rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o nella disciplina, precisate dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale;

c) atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al punto b)".

Il decreto, pur deficitario di qualsiasi indicazione di un requisito di internazionalità delle linee guida, che avrebbe meglio risposto alla esigenza di un coinvolgimento dell'intera comunità scientifica, certamente si caratterizza per un significativo sforzo di definizione e di istituzionalizzazione delle linee guida.

Ad oggi, le società scientifiche che hanno fatto domanda di accreditamento sono circa 370, ma, preme ribadirlo, si è in attesa del decreto ministeriale che provvederà alla pubblicazione, sul sito del SNLG, dell'elenco delle società scientifiche così accreditate.

Ora, fermo restando l'ineludibile tentativo di chiarezza espresso con la nuova disposizione, risulta ancora problematica l'applicazione o, meglio, l'operatività attuati-

va della linea guida in sede processuale.

Seguendo l'intento del legislatore, se è vero che il rispetto delle linee guida esclude, di regola, la responsabilità del sanitario è anche vero che esiste un limite sempre affermato dalla giurisprudenza secondo il quale le linee guida non possono essere invocate per escludere la responsabilità del medico, allorché il paziente presenti un quadro clinico che imponga al medico una condotta diversa da quella raccomandata dalle linee guida; e si tratta di un'eventualità tutt'altro che remota: si pensi, ad esempio, al caso di pazienti pluripatologici, che obbligano il medico a seguire più linee guida.

In definitiva, sebbene la legge Gelli-Bianco abbia sicuramente acquisito il merito di proporre una positivizzazione ed una istituzionalizzazione delle linee guida che saranno pubblicate nel nuovo sistema nazionale linee guida, la qualificazione giuridica di codeste raccomandazioni terapeutiche e cliniche desta ancora qualche perplessità.

In primo luogo, si stima che solo il 50% delle linee guida oggi in circolazione sia realmente affidabile. Inoltre, la dottrina medico/legale ha segnalato che "le linee guida rappresentano un paradosso, se si attribuisce loro la precettività propria del diritto positivo"; per altra parte, la classe medica riscontra oggettive e quotidiane difficoltà nell'applicare una sola linea guida, sia per l'alluvionale produzione, sia perchè, come affermato in precedenza, si trova, sovente, di fronte a pazienti pluripatologici, laddove la linea guida esprime una regola di condotta per una e una sola determinata patologia e spesso con una visione segmentaria rispetto al contesto orga-

nizzativo-gestionale del Servizio Sanitario Nazionale che vede forti diseguaglianze da Regione a Regione.

Non rappresenta un caso, dunque, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, almeno sul versante civile, continui a fondare le proprie argomentazioni attributive di responsabilità medica sui criteri della colpa e del nesso di causalità, ammettendo che il medico possa disattendere la linea guida, nel caso in cui, però, operi concretamente con diligenza, prudenza e perizia sul caso concreto.

Dunque, il proposito non è di facile ed immediata soluzione, in quanto la medicina difficilmente può essere standardizzata, anche in considerazione della costante e rapida evoluzione scientifica e, soprattutto, per la considerazione che la sanità italiana è a struttura variegata e la differente distribuzione ed allocazione qualitativa dei servizi sanitari pubblici tra Nord, Centro e Sud Italia continuano a rappresentare un problema. Inoltre, sarà importante verificare quanto le evidenze scientifiche proposte dalle linee guida potranno essere oggettivamente applicabili ad un contesto organizzativo ancora disomogeneo e fortemente discontinuo (il d.m. 70, 5 aprile 2015 non ha avuto la auspicata completa applicazione).

Da ultimo, le linee guida non possono porsi come esclusiva alternativa all'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche sulla persona assistita, in quanto permangono sempre le variabili individuali dei pazienti, nonché tenuto conto del principio di libertà terapeutica espresso negli articoli 9, 32 e 33 della Costituzione.

Tra gli aspetti da valutare con favore, però, va annoverato lo

sforzo di tipizzare le fonti di riferimento per gli esercenti le professioni sanitarie (ma anche, di riflesso, per i giudici): così detto, ci si dovrà attenere esclusivamente alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi della legge e soprattutto elaborate da soggetti accreditati.

Concludendo, pur auspicando che nelle nuove produzioni di linee guida si tenga conto di un contesto scientifico anche internazionale, il nuovo provvedimento, in punto linee guida, mostra certamente un contenuto programmatico ed un intento riorganizzativo che potrebbe portare ad un alleviamento del difficile rapporto tra pazienti e medici quando questo si esprime malauguratamente in un contenzioso.

#### Alcuni riferimenti legislativi:

Codice civile: artt. 1218 - 1226 - 1228 - 2236 - 2043;  
D.L. n° 158/2012, conv. in l. 189/2012 (Decreto Balduzzi, così come modificato dalla legge di conversione);  
D.m. N° 70, 5 aprile 2015;  
L. n° 24, 8 marzo 2017 (legge Gelli/Bianco) e successivi decreti ministeriali attuativi.

#### BREVE NOTA BIBLIOGRAFICA

1) ASTONE A., *Profili civilistici della responsabilità sanitaria (Riflessioni a margine della l. 8 marzo 2017, n. 24)*, in NGCC, 7-8/2017, 1122;  
2) BARNI M., *medicina della scelta o medicina dell'evidenza*, in Riv. It. Med. Leg., 2002, 3;  
3) BUCCELLI C. e altri, in *La rilevanza delle linee guida nella determinazione della responsabilità medica*, in Med. Leg. 663, 2017;  
4) CAIAZZO L., MARZANO M., *La rilevanza delle linee guida nella valutazione della responsabilità profes-*

*sionale del medico e le novità della legge Balduzzi*, in Corr.Giur., 2013, 485;

5) CUPELLI C., *I limiti di una codificazione terapeutica. Linee guida, buone pratiche e colpa grave al vaglio della Cassazione*, in Cass. Pen., 2013, 2999;

6) FOGLIA F., *La colpa del medico alla luce delle linee guida - Balduzzi*, Milano, Giuffrè, 2013;

7) DE SANTIS G., *Il decreto Balduzzi e la depenalizzazione della colpa lieve in ambito medico: molto rumore per nulla?*, in Resp Civ. Prev., 2013, 1357;

8) MONANARI VERGALLO G., *Il rapporto medico-paziente. Consenso informato tra libertà e responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2008;

9) TERROSI VAGNOLI E., *Le linee guida per la pratica clinica: valenza e problemi medico legali*, in Riv. It. Med. Leg., 1991, I, 190;

10) PALAZZO F., *Causalità e colpa nelle responsabilità medica (categorie dogmatiche ed evoluzione sociale)*, in Cass. Pen. 2010, 1229;

11) RONCALI D., *Le linee guida e le buone pratiche: riflessioni medico legali a margine della legge Gelli Bianco*, in D.resp. 3/2017;

12) SCOGNAMIGLIO C., *La rilevanza delle linee guida ed il problema dell'onere della prova, in Regole di condotta, modelli di responsabilità e risarcimento del danno nella nuova legge sulla responsabilità sanitaria*, in Corr. Giur. 2017, f. 6, 741;

13) TERROSI VAGNOLI E., *Le linee guida per la pratica clinica: valenza e problemi medico legali*, in Riv. It. Med. Leg., 1991, I, 190;

14) VALLINI A., *L'art. 3 del decreto Balduzzi tra retaggi dottrinali, esigenze concrete, approssimazioni testuali, dubbi di costituzionalità*, in Riv. it. Med. Leg., 2013, 735.

# Cassa integrazione Fiat e metamorfosi della Torino industriale

di Francesco CATERINA

**N**ell'ultimo quarto del secolo scorso la città di Torino ha vissuto anni di processi e di indagini giudiziarie estremamente importanti. Il processo penale al terrorismo sanguinario delle Brigate Rosse, prima. E immediatamente dopo, i processi civili alla Fiat per le sospensioni in massa di lavoratori dipendenti (la Cassa Integrazione della Fiat, anni '80).

Contro le Brigate Rosse la Torino civile con tutte le sue istituzioni ha reagito compatta, con fermezza, coraggio e dignità, consentendo la difficile formazione delle giurie popolari e infine l'infissione delle condanne, confermate anche nei successivi gradi.

Contro le sospensioni dei dipendenti lavoratori da parte della Fiat, ben altra e diversa è stata la reazione della città. Quelle sospensioni dal lavoro che hanno spezzato ogni rapporto di solidarietà tra i lavoratori in fabbrica sono state recepite a livello cittadino senza particolare allarme e quasi con rassegnazione. Tuttavia, hanno scavato un solco imprescindibile se si vuole comprendere l'evolversi della metamorfosi demografica e socio economica di Torino.

La storia è nota.

La Fiat Auto S.p.A. nell'ottobre 1980 avvia le procedure per il licenziamento di circa 14.000 lavoratori. Il dato presupposto era l'esistenza di una crisi tale da imporre la drastica riduzione della manodopera occupata. Una riduzione di personale prevalentemente operaio di tale estensione numerica che, se attuata drasticamente, avrebbe provocato conseguenze drammatiche sul piano dei rapporti umani e sociali, non solo a livello cittadino. Infatti, i licenziamenti non sono stati realizzati.

Alla trattativa con le Organizzazioni sindacali faceva seguito l'accordo 18/10/1980 che prevedeva la revoca delle procedure di licenziamento e l'accordo delle parti per la dichiarazione dello stato di crisi aziendale con conseguente applicazione della

Cassa Integrazione straordinaria, vale a dire la sospensione dal lavoro, a decorrere dall'ottobre 1980 per 23.000 (dico: ventitremila) lavoratori dipendenti della Fiat Auto.

All'epoca non erano previsti gli attuali limiti di durata delle sospensioni (biennale). Di proroga in proroga quella Cassa Integrazione si protrasse per sei anni.

Dei 23.000 lavoratori ne rientrarono in fabbrica nell'estate del 1986 circa 5.000. Gli altri, con il trascorrere del tempo, si sono lasciati, uno alla volta, in vario modo, convincere a dimettersi!

Non è mai stata applicata una rotazione tra i lavoratori. Non era nelle previsioni. I sospesi dell'ottobre 1980, e sempre gli stessi, sono stati, fin dall'inizio, destinati a restare fuori dalla fabbrica ricevendo mensilmente la integrazione salariale a carico del ministero che rimborsava la azienda nei limiti previsti (circa l'80% della retribuzione ordinaria).

La scelta dei lavoratori da sospendere è materia molto delicata a livello sociale. La scelta deve essere stabilita in sede di consultazione sindacale dal datore di lavoro, che può adottare il sistema che più ritiene opportuno purché sia oggettivamente non contrario allo Statuto dei Lavoratori e funzionale all'impresa. Il sistema più utilizzato era e resta quello della *rotazione* a tempo. Tuttavia, prima del 1991, se il datore di lavoro sceglieva arbitrariamente i lavoratori per qualità personali (razza, sesso ecc.) non inerenti alla loro occupazione professionale o agiva contrariamente agli accordi sindacali senza un motivo oggettivo, era tenuto al solo risarcimento. Attualmente, se manca un accordo senza un motivo valido o viene infranto, il giudice di merito competente può condannare in via giudiziale ad attuare il sistema a rotazione.

La Fiat Auto, dunque, mantenne quei lavoratori, sempre gli stessi, in stato di sospensione e senza rotazione per sei anni. E, per di più, senza avere obbligo retributivo se non di anticipare quanto le doveva essere rimborsato dallo Stato. Ciò in pieno contrasto con i

principi del codice civile sulle categorie del diritto delle obbligazioni per cui in presenza di eventi inerenti all'azienda e non imputabili all'imprenditore l'impossibilità vada posta a carico del datore di lavoro il quale resta obbligato a pagare la retribuzione e a consentire l'espletamento delle prestazioni lavorative.

Nel caso della Fiat Auto, tenuta all'osservanza delle norme del codice civile verso ognuno dei 23.000 dipendenti, in base ai contratti individuali di assunzione a suo tempo stipulati, la decisione di metterli e di tenerli sospesi dal lavoro, fuori dalla fabbrica, dava luogo in base a quelle norme ad uno stato indiscutibile di "mora credendi" ovvero di "inadempimento contrattuale".

La magistratura del lavoro torinese, confortata peraltro da alcuni orientamenti di giurisprudenza anche a livello generale, ha ritenuto la datrice di lavoro nel caso della Fiat Auto legittimata a effettuare le sospensioni dal lavoro e ad escludere dall'ingresso in fabbrica i propri dipendenti dopo l'espletamento della procedura che prelude alla deliberazione del provvedimento di messa in Cassa Integrazione adottato dalla Autorità Amministrativa competente.

*"Alla luce della legislazione sulla integrazione salariale, circostanze di fatto che potrebbero non rivestire gli estremi della impossibilità sopravvenuta (artt. 1218, 1262 codice civile) ovvero del motivo legittimo esonerante dallo stato di 'mora credendi' (art. 1207 codice civile) nell'ottica del singolo rapporto obbligatorio, possono invece acquistare rilevanza ai fini sospensivi ed essere quindi equiparate a vere e proprie ipotesi di impossibilità sopravvenute se considerate in riferimento alla condizione economica produttiva e gestionale della singola azienda o unità produttiva".*

*Siffatta equiparazione non comporterebbe abrogazione per contrasto con le norme del codice civile. "Costituisce in definitiva ulteriore conferma della eminente valenza collettiva che assume la sospensione del rapporto di lavoro quando essa si riferisce all'intero complesso aziendale o produttivo complessivamente considerato".*

Nei termini sopra riportati si è pronunciato il Tribunale di Torino in funzione di Giudice di Appello del Lavoro in sentenza Porcaro + 3 contro Fiat Auto S.p.A. decisa in camera di consiglio l'8/10/1981.

Più cruda e aspra la risposta di altri giudici torinesi. Ad esempio quella del Tribunale di Torino in funzione di Giudice di primo grado del lavoro in sentenza Albi + 169 contro Fiat Auto pronunciata il 7/3/1984, dove si legge: *"... avendo la disciplina della CIG creato una normativa per così dire parallela a quella tradizionale del rapporto di lavoro (la cosiddetta legislazione dell'emergenza) la sua applicazione determina spesso il sacrificio di veri e propri diritti riconosciuti dalla normativa tradizionale. Così le situazioni di emergenza che l'istituto è chiamato ad affrontare giustifica l'applicazione di rimedi eccezionali e disposizioni tali da rompere il sinallagma che sta alla base del rapporto di lavoro, sacrificando persino, in vista di interessi superiori, il diritto dei lavoratori a prestare in concreto la propria attività e a vedere tutelata la propria professionalità".*

Si trae dalla lettura del testo la affermazione di una città, Torino, dove si riscontrano comunità intermedie nelle quali l'individuo è destinato ad essere sopraffatto e divorato. Una visione da stato etico paradossalmente organizzato a tutela dell'interesse del capitale privato. In dispregio dei limiti previsti dall'art. 41 della Costituzione.



*\_Hurtigruten*

# Ai giovani Colleghi

di Franzo GRANDE STEVENS

**S**e fossi in confidenza con qualcuno dei giovani che si accingono a svolgere la professione di avvocato e mi domandasse consiglio; ebbene in tal caso anche con alcuni dei pensieri, ormai parte di noi stessi, di taluni fra i grandi uomini che popolano il nostro mondo spirituale mi rivolgerei a lui così:

Giovane amico,

non scegliere questa professione se non bruci di curiosità intellettuale;

non sceglierla se, come ammonì un grande avvocato napoletano mio Maestro - Francesco Barra Caracciolo - "al tuo talento non unirai un grande spirito di sacrificio";

non sceglierla se non avvertirai con piacere che essa invaderà la tua vita e ti chiederà di dedicarle ogni energia perché, come dice un bel verso del Macbeth, "il lavoro nel quale proviamo diletto è esso stesso rimedio alla fatica";

e come, a chi gli chiedeva del perché di una vita così austera dedicata costantemente al lavoro ed al miglioramento che costava la rinuncia alle delizie della vita Von Karajan rispose "Le delizie della vita? Sono un rischio da non correre nel mio mestiere";

non sceglierla se vorrai isolarti intellettualmente perché è il confronto che ti fa umile e quindi ti conserva giovane e vivo; lo insegnava una bellissima frase poco conosciuta del Foscolo "Va fra la gente per romperti le corna dell'orgoglio";

non sceglierla se non vorrai mettere al bando le furberie e rispettare, e consigliare di rispettare, le leggi anche morali. Un grande banchiere israelita scrisse al figlio nel testamento "Se non per vocazione, sii onesto per convenienza";

non sceglierla se non vorrai prodigarti per gli altri perché - le parole sono del nostro Piero Calamandrei - "gli avvocati bisogna che lavorino disperatamente, vogliano o non vogliano, fino all'ultimo respiro, per servire gli altri, per aprire la strada agli altri e arrivino alla morte senza aver potuto fare quello che li riguarda personalmente... che per tutta la vita hanno dovuto rimandare a domani".



**LAURETANA**  
**DA SEMPRE LA MIA ACQUA**  
**DI BENESSERE**



Claudio Marchisio  
per Lauretana



**LAURETANA**

L'acqua più leggera d'Europa  
*consigliata a chi si vuole bene*



La scelta dell'acqua da bere ogni giorno ha un ruolo di primaria importanza per il benessere. Le acque minerali non sono tutte uguali! Lauretana è un'acqua di qualità, completamente pura, dalla leggerezza straordinaria e dalle proprietà uniche, che depura e purifica l'organismo ogni giorno. Condividi i suoi valori di prodotto e di brand: entra nel mondo Lauretana, da sempre l'acqua scelta da Claudio Marchisio!



segui il benessere  
#MarchisioPerLauretana


[lauretana.com](http://lauretana.com)



# Le vignette di Borlotto

di Carmine AMBROSIO

*Proseguiamo con la pubblicazione delle divertenti caricature del collega Carmine Ambrosio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.  
Ancora grazie caro Carmine.*





# Non dirmi degli archi dimmi delle galere

Il 3 agosto scorso è vanamente scaduto il termine per l'approvazione della legge di riforma (o mini-riforma?) dell'ordinamento penitenziario.

Pubblichiamo qui di seguito l'appello rimasto senza risposta di Riccardo Polidoro, coordinatore della Commissione carcere dell'Unione camere penali italiane e componente della commissione ministeriale per la riforma,

E l'intervista, apparsa su L'Avvenire del 21 luglio, del presidente della commissione Glauco Giostra.

Si aggiunge uno scritto di Alessandra Margara su un tema, quello della "certezza della pena", che pare assai caro al neoministro.

L'articolo, pubblicato nel maggio 2008, è contenuto nell'antologia edita dalla Fondazione Michelucci ed a cura di Franco Corleone: "La giustizia e il senso di Umanità" (liberamente scaricabile dal web).

Buona lettura.

## LA PENA CERTA E IL COLLASSO DELLE REGOLE CIVILI

di Alessandro MARGARA

### DA BECCARIA A RUDOLPH GIULIANI. IL TRIONFO DEL MITO SECURITARIO.

**U**n capitolo di *Punire i poveri* di Loic Wacquant è dedicato ai "Miti culturali del pensiero unico securitario". Sono pagine divertenti, di quel divertimento tragico che è il nostro pane quotidiano, che dimostrano la inconsistenza di quei miti e, quindi, di quella cultura e, quindi, di quel pensiero. Tra quei miti la "tolleranza zero", che si è incarnata come luogo di rivelazione, nella New York di Rudolph Giuliani, che, secondo la vulgata, avrebbe debellato la criminalità in poco tempo. È falso: la diminuzione della criminalità era cominciata prima che arrivasse Giuliani, si è attuata anche là dove sono state praticate politiche opposte, dieci anni prima a New York era stata fatta la stessa politica e l'alta criminalità di quegli anni non era affatto diminuita. Altre erano state le cause della diminuzione della criminalità degli anni Novanta e Wacquant le espone nel dettaglio. La politica di Giuliani aveva solo prodotto, a costi elevatissimi, più polizia, più discriminazione e conflitto

(per le aree della povertà ovviamente). Il mito culturale della "tolleranza zero" si inserisce in un altro: quello della "finestra rotta", secondo cui sono i piccoli gesti di disordine, come una finestra rotta in una casa, che portano al manifestarsi della criminalità più grave: e allora perseguire come reati, con "tolleranza zero", la miriade di condotte disordinate conseguenti al degrado degli ambienti di vita, serve ad evitare il peggio. Nessuna ricerca empirica ha mai dimostrato questo: si tratta di una favola costruita da un politologo ultraconservatore e da un poliziotto, entrambi con il pallino sociologico, raccontata in una rivista a grande tiratura e non in uno studio scientifico. Il risultato è che la favola è divenuta l'incubo di barboni, mendicanti, lavavetri e simili di tutto il mondo.

Il richiamo alla certezza della pena è nato, sempre in ambiente Usa, nella dottrina giuridica, ma, via via che produceva danni e galera, è diventato anch'esso un mito culturale del pensiero unico securitario. Beccaria parlava di "pena certa", ma lo faceva in un tempo in cui mancavano le regole per definire le pene, la loro durata e le modalità di esecuzione e aggiungeva che come dovevano essere certe le pene dovevano an-

che essere miti. Negli ultimi decenni del Novecento si è imposta, in vari sistemi penali, una severa critica alla larga discrezionalità dei giudici nella determinazione e durata concreta delle pene. Negli Stati Uniti, in precedenza, era stato stesso giudice della condanna che dava una pena indicativa (da un minimo ad un massimo), che i responsabili delle carceri definivano, poi, in concreto secondo la risposta dei detenuti agli interventi riabilitativi. Per le nuove teorie, il giudice doveva condannare, invece, ad una pena determinata, osservando un rigoroso prontuario corrispondente ai reati commessi. Dentro la nicchia del discorso degli esperti, poteva prosperare, così, il discorso securitario e, a rimorchio, le scelte politiche, ormai in auge nel corso degli anni Settanta: si considerava l'intervento riabilitativo in carcere come privo di efficacia e produttore soltanto di un deprecabile lassismo e si rilegittimava in pieno il carcere. Se ne era detto tutto il male possibile e, invece, ora il carcere diventava la pena affidabile, l'unica che metteva fuori corso il nemico sociale. La pena doveva essere certa: e così i detenuti da 204.000 nel 1973 sono arrivati a 2.300.000 nel 2005, più di dieci volte tanto, e crescono ancora. Strada facendo, si è arrivati ad enunciare la regola che, al terzo reato, anche se poco grave, la carcerazione diventa perpetua: tre sbagli e sei fuori, ovvero dentro, in carcere. Pena certa, dunque, ma, dimenticando Beccaria, anche sproporzionata e sempre più estesa inoltre a condotte indicative di precarietà di vita, piuttosto che di criminalità.

Da noi, la pesantezza delle pene del codice Rocco, ha determinato una serie di interventi del periodo democratico, che ha portato una forte discrezionalità del giudice della condanna. Inoltre l'Ordinamento penitenziario ha previsto modifiche della pena inflitta e delle modalità esecutive della stessa: alla rigidità della pena inflitta in sentenza è stata sostituita la flessibilità, coperta costituzionalmente dalla sentenza 204/74 della Corte costituzionale, riconfermata poi da varie sentenze successive. Ad ogni tentativo di nuovo codice penale, si cerca di ridurre la discrezionalità dei giudici, sia di quelli del processo, che di quelli di sorveglianza durante l'esecuzione, convinti che debbano recuperare criteri più certi nella determinazione della pena e della sua durata. Con una notevole indifferenza alla proporzionalità della pena rispetto ai fatti, volendo avere più certezza della pena, si pensa a previsioni penali sempre più numerose, sempre più detentive, sempre più severe: come negli Usa, questo è successo ovunque. La promozione a mito culturale della certezza della pena fa sì che questa venga invocata in modo frequente e appros-



simativo, imponendola anche come obbligo per la custodia cautelare dei giudicabili, contro il principio costituzionale secondo cui nessuno può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva. È contestata anche la flessibilità della pena durante l'esecuzione e invocata, contro le affermazioni della Corte costituzionale, la riduzione delle misure alternative, necessarie in relazione alla finalità rieducativa/riabilitativa/risocializzante che la pena deve avere ai sensi dell'art. 27 della Costituzione. E si ricordi che ripetute ricerche confermano che le misure alternative alla detenzione riducono la recidiva tre/quattro volte più efficacemente della pena eseguita in carcere (dopo sette anni dalla conclusione della misura alternativa, la recidiva è inferiore al 20%; dopo lo stesso tempo dalla conclusione della pena in carcere, la recidiva è quasi al 70%).

Dobbiamo sottostare ai miti culturali del pensiero unico securitario, tolleranza zero, finestre rotte e certezza della pena? Intanto, chiariamo che quei miti nascondono l'inconsistenza delle ragioni o, meglio, la presenza di cattive ragioni. Mettiamo in fila i punti salienti della situazione. Primo: le politiche securitarie e carcerarie sono diventate, come dimostrato nelle recenti elezioni) la questione centrale della politica generale, che pure di cose a cui pensare ne avrebbe tante altre. Secondo: il carcere cresce a dismisura e si riempie di stranieri, di tossici, di soggetti psichiatrici e socialmente abbondanti, non della criminalità più grave che gode di notevole disattenzione politica. Terzo: a un carcere pesante corrisponde uno stato leggero, anche per la necessità di spostare risorse sui sempre più estesi e costosi interventi polizieschi e carcerari: ci perdono gli interventi sociali, sostituiti dal carcere come "non risposta" ai problemi che si pongono. Quarto: se è la percezione dell'insicurezza che conta, notiamo, intanto, che essa subisce continui rilanci: fra i media e le grida politiche e legislative, quella percezione è entrata in una spirale di crescita

inarrestabile, che è inevitabilmente arrivata anche ai pogrom. Quinto: ma se si continua a guardare solo alla percezione, i problemi reali non verranno mai affrontati e così puntualmente accade: repressione, carcere, espulsioni rilanciano le pulsioni antisociali e trasudano razzismo da ogni parte, ma peggiorano soltanto la situazione rendendo più, gravi ed acuti i conflitti. Sesto: gli allontanamenti, gli sgomberi e le ruspe che sono l'immagine brutale ed efficace di questa politica, non suscitano reazioni, ma, invece, sempre più spesso, applausi: come dicevano le vecchie canzoni, pietà l'è morta e dietro la morte della pietà c'è il considerare l'altro come non-persona c'è la disumanizzazione che si coglie come "cifra" del tutto.

Tento una sintesi, che non credo molto azzardata: dalla convinzione tatcheriana che non esistesse una cosa che si chiama società siamo arrivati alla fine del sociale, con i principi che lo hanno accompagnato: non è la fine della storia, ma il collasso delle regole che ci siamo dati. In questa fase, le comunità si ritrovano per fare fuori il diverso, ma superato questo momento, gli appartenenti a quelle comunità si guarderanno negli occhi dei compagni e non ci troveranno alcuna buona intenzione. Nel nostro mondo, accanto all'inquinamento ambientale esiste un inquinamento sociale, entrambi letali.

## “CARCERI C’È UNA RIFORMA DA SALVARE”

di Angelo PICARIELLO

INTERVISTA AL PROF. GLAUCO GIOSTRA  
DA AVVENIRE DEL 21 LUGLIO 2018

**P**arla il presidente della commissione che ha lavorato alla normativa dell'ordinamento penitenziario, ora bocciata dalle Commissioni Giustizia.

Non si può seppellire la riforma a colpi di slogan sulla certezza della pena. *"Nessuno svuota-carceri, solo maggiore possibilità di ricorso alle misure alternative, in linea con la Costituzione e la stessa convenienza generale"*. Il professor Glauco Giostra, presidente della Commissione che lavorò a lungo, la scorsa legislatura, alla riforma dell'ordinamento penitenziario difende l'impianto della normativa, che sembra invece avviata a un binario morto.

**P.:** Ma difficilmente il governo si discosterà dai pareri contrari che sono arrivati delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.

**G.:** *L'odierna maggioranza ha, rispetto alla riforma penitenziaria, un problema politico ed uno tecnico. Il problema politico è costituito dalle prese di posizione violentemente critiche espresse durante la campagna elettorale. Senza aver mai neppure fuggacemente esaminato il progetto di riforma (perché altrimenti la cosa si farebbe molto più preoccupante), ci si è abbandonati*

*ad invettive prive di qualsiasi fondamento, complice la contesa elettorale nel corso della quale tutte le forze politiche danno puntualmente il peggio di sé. Quando si ha alle spalle amenità del tipo "è una riforma che favorisce la mafia", "ci sarà un allentamento del regime del 41bis", "è una riforma criminale", è poi quasi impossibile affrontare con obiettività la questione.*

*A ciò si aggiunge una difficoltà di tipo tecnico: nessuno sarebbe in grado di analizzare in poche settimane questo complesso disegno riformatore che la precedente maggioranza ha lasciato in eredità all'attuale per calcoli elettoralistici: miopi, a giudicarli ex ante; patetici, a giudicarli ex post. Ma l'attuale governo, ove ritenesse importante ma migliorabile la riforma, avrebbe davanti a sé due vie: approvarla, farla divenire esecutiva e avvalersi del potere, che la stessa delega gli conferisce, di apportare entro un anno con decreto tutte le modifiche ritenute necessarie; oppure approvarla, differirne l'entrata in vigore di un anno o più, per avere un tempo ragionevole che gli consenta di elaborare modifiche attentamente meditate prima dell'entrata in vigore.*

**P.:** Anche il Ministro della Giustizia ha più volte fatto riferimento alla necessità di salvaguardare il principio di certezza della pena...

**G.:** *Quando si usano espressioni vaghe come questa, si ha l'onere di precisarne il significato. Se si intende af-*

*fermare che il condannato - qualunque sia la sua evoluzione comportamentale - deve rimanere in carcere sino all'ultimo giorno della pena irrogata, si inventa un principio che non solo già oggi non trova attuazione, ma che è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Costituzione. Proprio in questi giorni la Consulta ha affermato che "la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva, quest'ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato (...); ma che non può non chiamare in causa - assieme - la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore - e la concreta concessione da parte del giudice - di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società.*

**P.:** O, ad esempio, la pena non è certa perché il giudice può infliggere al rapinatore da 4 a 10 anni?

**G.:** Se a nessuno è mai venuto in mente di sostenerlo è

*perché tutti comprendono che la discrezionalità concessa al giudice serve per meglio commisurare la pena alla gravità del fatto concreto. Perché, allora, quando le modalità di esecuzione e talvolta la durata della pena sono calibrate dal giudice sulla base dell'evoluzione comportamentale del soggetto, si parla di incertezza della pena? Come non si pretende che tutti i rapinatori siano puniti con "x" anni a prescindere dal fatto di cui si sono resi responsabili, non si dovrebbe pretendere che tutti i condannati scontino la stessa pena a prescindere dal loro comportamento nel corso dell'espiazione.*

**P.:** Quindi lei contesta del tutto che la riforma si risolva in uno "svuota-carceri"?

**G.:** Se con il rozzo neologismo di "svuota-carceri" si intende alludere a provvedimenti di automatica fuoriuscita dal carcere le dico che la riforma in realtà abroga l'unica normativa "svuota-carceri" presente nel nostro ordinamento (la legge 199 del 2010, che prevede l'espiazione presso il domicilio delle pene sino a 18 mesi) e non introduce nessuna disposizione analoga. Prevede solo una più ampia possibilità di adottare misure alternative alla detenzione quando il condannato ha dato prova di potere rispettare prescrizioni impegnative (molto più di quelle attuali), anche nell'interesse della collettività, sotto il controllo dell'Uepe e della polizia penitenziaria.

*\_Plage Des Salins  
inverno*



## “SULLE PENE ALTERNATIVE ZERO AUTOMATISMI”

di Riccardo POLIDORO

Responsabile dell'Osservatorio carcere dell'Unione camere penali italiane

LETTERA AL MINISTRO  
DA IL DUBBIO DEL 27 GIUGNO 2018

**I**l Guardasigilli Bonafede sostiene che l'importante è decidere sull'affidamento in prova di ciascun detenuto, con specifica valutazione: è proprio quanto prevede la riforma.

*"Illustre Ministro, Le scrivo così mi distraigo un po'... e, nell'auspicio che Lei non sia troppo lontano dalla realtà dell'Esecuzione Penale in Italia, chiaramente descritta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel gennaio 2013 e dalle motivazioni che hanno spinto il nostro Parlamento a emanare la Legge Delega nel giugno 2017, ma anche dall'effettivo contenuto della Riforma dell'Ordinamento Penitenziario che a tale Delega dava attuazione, è necessario chiarire alcuni punti.*

*Nella Sua dichiarazione, riportata dall'Agenzia Ansa il 21 giugno scorso, Lei afferma che "sull'esecuzione penale esterna c'è un equivoco di fondo, come se questo Governo volesse mettere le persone in carcere e scordarsele: assolutamente no. Questo Governo vuole fare in modo che se un detenuto esce dal carcere e ha possibilità d'inserirsi nella società, lo faccia non perché ci sono degli automatismi, ma perché lo Stato ha valutato il percorso di reinserimento sociale, senza minare la certezza della pena".*

*Chi Le scrive ha coordinato il Tavolo degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale che aveva ad oggetto gli ostacoli normativi all'individualizzazione del trattamento rieducativo, e ha fatto parte della Commissione ministeriale per la Riforma presieduta dal Professore Glauco Giostra. Le posso assicurare che se un "equivoco di fondo" c'è, è da ravvisarsi rispetto al contenuto del progetto di Riforma, che alcun automatismo prevede nella concessione delle misure alternative, oggi di comunità, e certamente non "mina la certezza della pena".*

*In premessa va ricordato che nell'articolo 27 della Costituzione, al comma 3, è scritto "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". L'uso del plurale e non del singolare - la pena - non lascia alcun dubbio sulla circostanza che*

*l'esecuzione della condanna può essere attuata anche con modalità diverse dal carcere, tra queste certamente l'esecuzione penale esterna. Il detenuto che ottiene l'affidamento in prova al servizio sociale non è un uomo libero ma sta scontando la sua pena attraverso un programma di trattamento che dovrebbe prepararlo al reinserimento nella società. Egli, dunque, continua ad espiare la condanna e la pena non perde affatto di valore. In tema di "equivoci" sarebbe meglio usare il termine "pene" alternative o di comunità, in quanto la definizione "misure" certamente può trarre in inganno e far ritenere che l'esecuzione della pena sia cessata.*

*Chiarito tale aspetto, non secondario, va ribadito che la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario non prevede alcun automatismo nella concessione dell'esecuzione della pena all'esterno del carcere, ma ne affida ai Magistrati di Sorveglianza la concessione, attraverso la valutazione soggettiva ed oggettiva dei dati in loro possesso. È la Magistratura che viene investita del potere di decidere, con quella discrezionalità che già le viene attribuita quando deve determinare l'entità della pena tra un minimo e un massimo, nel processo di merito, e spesso la forbice è molto ampia. Perché, quindi, opporsi a tale discrezionalità nell'esecuzione penale?*


*Illustre Ministro, la Sua dichiarazione è in linea con quanto previsto dalla Riforma, con quanto chiesto dall'Europa e con quanto scritto nella legge Delega. Quest'ultima scadrà il prossimo 4 agosto e il Governo di cui fa parte potrebbe non farla decadere, restituendo dignità al nostro Paese. Concludo, la distrazione è finita e il ritorno alla realtà mi preoccupa".*



## COMPULSION

di Levin Meyer

di Alberto VERCELLI



**I**l consiglio di lettura è di quelli che non si sottovalutano, così passò qualche giorno soltanto da quando Alberto Mittone poco prima di Natale mi disse di esser stato molto colpito da un libro pubblicato - rectius, ripubblicato - da Adelphi e dal titolo *Compulsion* dell'autore americano Levin Meyer.

Il mio libraio confermò essere uno dei più interessanti gialli pubblicati nella stagione.

Il libro - però - rimase parecchi mesi sugli scaffali prima che trovassi l'occasione di poterlo iniziare con la prospettiva di esaurirlo in un tempo sufficientemente contenuto considerata anche la mole non minima di pagine che lo compongono; doveva essere una vacanza od un viaggio aereo particolarmente lungo, fu la seconda delle due opzioni e così mi trovai a cominciare la lettura avendo avanti a me molte ore nelle quali l'attenzione e la passione furono rapite da questa storia e dal significato che sotto molteplici aspetti in essa può trovarsi.

La struttura è quella di un giallo in cui tutto - però - è svelato fin dalle prime pagine.

Due giovani e brillanti esponenti della *upper class* ebraica della

Chicago degli anni "20 pensano ad una prova di intelligenza nel mettere in atto un omicidio che avrebbe dovuto essere - nella considerazione della propria intelligenza superiore - "perfetto" così trovando una conferma alla teoria nietzschiana, da cui i due in modo diverso sono affascinati, della soluzione alla legge dell'uomo superiore.

Finisce - come appunto appare dall'incipit - che di perfetto il delitto avrebbe avuto ben poco e lo spunto narrativo dell'intero romanzo trae origine dalla prossima liberazione dopo trent'anni dalla condanna di uno dei due autori (l'altro muore in un regolamento di conti carcerario durante la detenzione). In tale occasione viene, infatti, richiesto ad un affermato giornalista di prepararsi ad intervistare il liberando, così rimettendo mano alla storia, che trent'anni prima lo aveva visto protagonista da giovanissimo "praticante" cronista e da cui la sua carriera prese avvio. Questa la storia nella sua essenza e certo subito si affaccia alla nostra mente una situazione consimile che interessò con non meno coinvolgimento le cronache nazionali sul finire degli anni "90, quando irruppe alla attenzione mediatico-processuale il

caso "Marta Russo".

Il romanzo ha un ritmo incalzante ed attrattivo sia nella parte dedicata alla descrizione accurata del profilo della personalità dei due protagonisti principali (ma sono solo due, verrebbe da chiedersi, od anche alla voce narrante occorre attribuire una analoga qualifica). Due personalità privilegiate e dotate dalla sorte di una intelligenza brillantissima, di una posizione sociale esclusiva con un diverso percorso formativo ed un diverso contesto familiare, che lo scrittore tiene sempre in considerazione nei tratti più salienti della descrizione del loro evolvere in un rapporto fra i due dove non è facile intendere quali siano i ruoli reali di sudditanza e dominio psicologico di uno sull'altro.

I profili del romanzo sono molteplici e tutti affascinanti nel tema trattato e nella resa della prosa. Una gioventù dorata - ma dove

questo aspetto non ha rilievo nel determinismo dell'evento delittuoso, se non nella scelta della vittima che è dello stesso milieu - in cui le doti intellettive dei protagonisti hanno modo di trovare tutti gli sfoghi ed un terreno di cultura, che le famiglie, entrambe molto benestanti e molto attente alla formazione culturale, concedono con favore e soddisfazione.

Un contesto - però - in cui la solitudine affettiva porta alla determinazione di pulsioni, psicosi e perversioni (il termine deve essere contestualizzato all'epoca dello svolgersi della storia) che accompagnano i protagonisti in un loro rapporto interpersonale complesso ed irrisolto, che diverrà inevitabilmente argomento di confronto e di scontro quando la vicenda approderà alla attenzione processuale e mediatica.

Un errore, ma anche ingenuità esecutive che agli occhi di oggi apparirebbero davvero banali, fa crollare il progetto e fa crollare anche un rapporto fra i due che nella fase successiva alla scoperta della "imperfezione" del delitto (ancora solo da parte della coppia criminale) mina quella intesa fra i giovani protagonisti che - se pure con un differente e sbilanciato rapporto - sembrava indissolubile. Comincia un vero e proprio "gioco con il fuoco" da parte di uno dei due ed una involuzione terrorizzata dell'altro, il quale ultimo nella crisi del suo rapporto con l'amico trova per la prima volta la strada di relazionarsi in modo sereno e normale con l'altro sesso, se pure ormai irrimediabilmente tardi.

Non manca la descrizione attenta e sempre incalzante degli sviluppi dell'indagine dove comincia a trovare sempre più spazio

un tema che quanto pochi altri sta interessando la nostra professione e cioè il rapporto ed i limiti fra giustizia e media. L'indagine della Chicago degli anni "20 (avevo ommesso - se di qualche interesse - che il fatto narrato si rifà ad una "storia vera") è - infatti - una corsa e rincorsa fra guardie e ladri, ma anche fra inquirenti e cronisti prima e fra cronisti ed imputati e difensori dopo. Emergono allora aspetti sani e meno sani della descrizione mediatica dell'evento con un uso sapiente dei fattori scatenanti le reazioni nel pubblico e dove ben presto comincia a giocarsi la sollecitazione di quelle corde (censuarie, etnico-razziali, sessuali) che proromperanno in maniera violenta nell'ultima parte del romanzo che è dedicato alla battaglia giudiziaria che sul caso si scatena.

Con essa cambia proprio lo scenario ed in qualche modo cambiano anche i protagonisti.

Non sarà un processo qualsiasi perché si giocano in esso le vite dei due ragazzi; di esse - però - poco importa alla maggioranza (solo i famigliari alla fine ne sono coinvolti) perché il processo deve affermare che alla giustizia non sfugge neppure chi può avvalersi degli strumenti più efficaci, alla giustizia non sfugge chi perpetra crimini per dar sfogo alle sue perversioni, alla giustizia non sfugge chi turba le sicurezze di cui la società necessita.

Processo straordinariamente moderno quello che si sviluppa nelle pagine di questo romanzo con il confronto scientifico e dialettico dei consulenti tecnici in una materia che spazia dalla capacità di intendere e volere (di due imputati che per l'epoca sono ancora minorenni) a quella che per noi sarebbe

inibita di siffatto accertamento, quale la personalità dell'imputato. Nella precisa descrizione delle arringhe conclusive è la contrapposizione fra la pubblica accusa che lascia ad una quasi maniaca foga il solo suo obiettivo di ottenere la pena capitale e l'affermato (e remuneratissimo) difensore degli imputati, che non può disconoscersi fa di questa processo una occasione per manifestare la sua profonda avversione alla stessa pena, invocata come unica soddisfazione della volontà di restituzione ad ordine del sistema perturbato dal crimine commesso... come andrà a finire lo si sa già, ma non di un alito la suspense e l'interesse muta fino all'ultima pagina.



# Gianluigi MATTA

di Narciso DIRINDIN

**C**on Gianluigi Matta abbiamo camminato a lungo insieme radicando un rapporto che va ben oltre la vita umana.

Conobbi Kikki negli anni settanta grazie a comuni amici.

Entrai nello studio professionale, in allora dell'Avvocato Domenico Matta, dividendo la sua (di Kikki) stanza.

Iniziiò in tal modo il nostro rapporto di conoscenza personale e professionale che immediatamente divenne, e non poteva essere diversamente stante il suo carattere e disponibilità, di profonda amicizia e assidua frequentazione.

Ben presto, grazie a lui e ovviamente grazie ai suoi genitori, mi sentii parte della famiglia "Matta", ospite domenicale quasi fisso della loro villa in Castiglione che in più d'una occasione, allora ce lo potevamo permettere, raggiungevamo di corsa da Piazza Castello in, per noi, epiche performances sportive.

Nella memoria si sovrappongono innumerevoli altri ricordi: le gite in bici, i martedì chieresi sede di altro studio, le serate in compagnia di amici, le quotidiane riunioni di lavoro nella stanza di suo padre per preparare le udienze del giorno dopo, le riunioni e discussioni politiche e tanto altro ancora (musica, cinema, sport).

Poi la vita tiranna ci portò a frequentarci di meno.

Non per questo venne meno il reciproco "volerci bene", l'affetto, la fiducia, la stima come persone e come colleghi nel senso etimologico del termine di compagno con il quale si condivide un percorso professionale di una nobile arte.


Ciò emerse ancora nell'ultima occasione che ci siamo visti.

Poi la vita, ancor di più tiranna, finita la primavera, ci ha costretto, e ci costringerà, a confrontarci con la tua scomparsa.

Con le cose che ci hai lasciato e con quelle che sicuramente avresti ancora voluto donarci.

Dell'une e dell'altre ne faremo tesoro continuando nel tuo nome e nel tuo ricordo quel cammino iniziato tanti anni or sono.





# *Il commiato ha trovato casa.*

Presto Giubileo darà alle famiglie la possibilità di allestire la cerimonia funebre del proprio congiunto in un luogo accogliente, ampio ma intimamente raccolto, personalizzabile secondo ogni possibile esigenza.

Una vera e propria “Casa del Commiato”, pensata e progettata per garantire all’ultimo saluto il tempo e lo spazio che merita.

E per offrire a chiunque, indipendentemente dal culto o dalla filosofia di vita, un luogo d’incontro e di riflessione dove sentirsi uniti, protetti, vicini.

Insieme. A casa.

[www.giubileo.com](http://www.giubileo.com)

## **FUNERAL HOME**



**GIUBILEO**  
Le cerimonie funebri dei Torinesi.

# NUOVO LEXUS NX HYBRID SPORT



LOOK SPORTIVO, STILE LEXUS.

Lasciati conquistare dalla grintosa versione **Sport** con esclusive finiture **Piano Black**, nuovi **cerchi in lega da 18"**, **tetto panoramico** e **vernice metallizzata**. Scopri lo stile Lexus di NX Hybrid Sport con tecnologia **Self-Charging Hybrid** senza prese di ricarica.



CON **€ 6.000** DI **HYBRID BONUS**

SE CI LASCII IL TUO USATO.

**SPAZIO4**

**LEXUS**  
EXPERIENCE AMAZING

**CONCESSIONARIA LEXUS - TORINO NORD**

VIA BOTTICELLI, 82 - TORINO - TEL. 011.2466211 - [www.spazio4le.spaziogroup.com](http://www.spazio4le.spaziogroup.com)

NX Hybrid Sport. Prezzo di listino € 53.000. Prezzo promozionale chiavi in mano € 47.000 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 5,17 + IVA 22%) valido in caso di permuta o rottamazione con il contributo della Casa e dei Concessionari Lexus. Offerta valida fino al 30/09/2018. Immagine vettura indicativa. VALORI MASSIMI: CONSUMO COMBINATO 5,9 l/100 km, EMISSIONI CO<sub>2</sub> 135 g/km. (NEDC - New European Driving Cycle correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151).